

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

## RESOCONTO STENOGRAFICO

18.

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE IGNAZIO LA RUSSA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa</b> (Votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove membri supplenti in rappresentanza della Camera):		<b>Disegno di legge di conversione</b> (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE . . . . .	789, 790, 791	Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (635)	
ARATA PAOLO (gruppo forza Italia) . . .	791	PRESIDENTE . . . . .	760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767
BACCINI MARIO (gruppo CCD) . . . . .	790	ARATA PAOLO (gruppo forza Italia) . . .	764
BIANCHI GIOVANNI (gruppo PPI) . . . . .	790	BASSI LAGOSTENA AUGUSTA (gruppo forza Italia) . . . . .	768
BIELLI VALTER (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . .	790	CASTELLANI GIOVANNI (gruppo PPI) . . .	764
CHIESA SERGIO (gruppo forza Italia) . .	791	CICU SALVATORE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	761, 763, 764
DE ROSA GABRIELE (gruppo PPI) . . . . .	790	COLUCCI GAETANO (gruppo alleanza nazionale-MSI), <i>Relatore</i> . . . . .	760, 763, 764
EVANGELISTI FABIO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	790	DELLA VALLE RAFFAELE (gruppo forza Italia) . . . . .	768
PERICU GIUSEPPE (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	790	DELL'UTRI SALVATORE (gruppo alleanza nazionale-MSI) . . . . .	767
SITRA GIANCARLO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	791		
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Autorizzazione di relazione orale) . . .	759		

18.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

	PAG.		PAG.
DE SIMONE ALBERTA (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	767	LENTI MARIA (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	772, 780, 785
DI LUCA ALBERTO (gruppo forza Italia) . . . . .	768	MATTEOLI ALTERO, <i>Ministro dell'ambiente</i> . . . . .	771, 778, 779, 780, 784
MAZZONE ANTONIO (gruppo alleanza nazionale-MSI) . . . . .	767	MAZZOCCHI ANTONIO (gruppo alleanza nazionale-MSI) . . . . .	785
MURATORI LUIGI (gruppo forza Italia) . . . . .	766	PASINATO ANTONIO (gruppo CCD), <i>Relatore</i> . . . . .	768, 777, 779, 784, 787
PACE GIOVANNI (gruppo alleanza nazionale-MSI) . . . . .	763, 765	SCALIA MASSIMO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	782
PISTONE GABRIELLA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . .	765	SOLAROLI BRUNO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	780
ROTONDI GIANFRANCO (gruppo PPI) . . . . .	761	VIGNI FABRIZIO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	783, 784
TRINCA FLAVIO (gruppo CCD) . . . . .	767	<b>Missioni</b> . . . . .	759
VANNONI MAURO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	762	<b>Proclamazione di un deputato subentrante</b> . . . . .	759
<b>Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):</b>		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	791
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (540)		<b>Testo della relazione del deputato Antonio Pasinato sul disegno di legge di conversione n. 540</b> . . . . .	792
PRESIDENTE . . . . .	768, 771, 772, 774, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785, 787, 788, 789	<b>Dichiarazioni di voto finali dei deputati Paolo Arata e Enrico Cavaliere sul disegno di legge di conversione n. 540</b> . . . . .	798
ARATA PAOLO (gruppo forza Italia) . . . . .	771		
CALZOLAIO VALERIO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	774, 780, 784, 788		

**La seduta comincia alle 9,35.**

LUCIANO CAVERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aloi, Bampo, Di Luca, Fiori, Fumagalli Carulli, Gasparri, Lo Jucco, Marano, Meo Zilio, Antonio Rastrelli e Romani sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono venti, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Proclamazione  
di un deputato subentrante.**

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione del deputato Maria Galli, proclamata nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nella XII circoscrizione Toscana, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 21 giugno 1994 — a' termini degli articoli 84, comma 1, 86, comma 4, e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni: Testo

unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Riccardo Fragassi segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 6 (lega nord) per la XII circoscrizione Toscana.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi deputato Riccardo Fragassi per la XII circoscrizione Toscana.

Si intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Rivolgo i miei complimenti al collega Fragassi.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Autorizzazioni di relazione orale.**

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi» (541).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore dif-

ferimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso» (543).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche» (582).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (635).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

Ricordo che nella seduta del 14 giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 322 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 635.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 17 giugno scorso la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Colucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO COLUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, reca il rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente la disciplina del credito peschereccio di esercizio. Questa legge trova il suo valore nel ruolo insostituibile che la pesca marittima e l'itticoltura nelle acque marine o salmastre possono e devono assumere nel nostro paese per fronteggiare il bisogno alimentare e ridurre il forte deficit della bilancia commerciale.

La legge n. 302 del 1989, innovando la precedente legislazione in tema di agevolazioni del credito peschereccio, rimodellò la precedente normativa attinente al meccanismo di intervento dello Stato per le agevolazioni per il credito a breve termine, necessario per l'esercizio e la gestione delle imprese di pesca, rendendola più rispondente ai requisiti di tempestività richiesti dalla moderna economia. Tale provvedimento ha consentito e consente infatti l'intervento dello Stato finalizzato al concorso pubblico nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio e di esercizio, ha lo scopo di valorizzare ed incrementare la produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato, di migliorare, sotto l'aspetto funzionale, le strutture produttive aziendali ed interaziendali, di aumentare la produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine e salmastre, di migliorare le condizioni di occupazione e di reddito delle categorie interessate, di potenziare la cooperazione e l'associazionismo in generale, così come richiede la politica comunitaria, al fine di assicurare alle imprese pescherecce una maggiore competitività sul mercato. La legge in questione, esaminata con esito positivo dalla Commissione della Comunità europea, a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili non ha consentito di intervenire con incisività. Infatti, fino ad oggi si è riusciti a far fronte a circa 100 iniziative sulle mille pratiche di finanziamento pendenti. Attualmente, per carenza di fondi, sono in attesa di istruttoria ben 691 pratiche concernenti varie tipologie di iniziativa, per un importo complessivo di spesa di circa 160 miliardi.

Con il rifinanziamento previsto dal presente decreto-legge sarà possibile attivare gran parte delle iniziative giacenti e delle pratiche in corso di espletamento di istruttoria. Pertanto questa misura, che costituisce un elemento estremamente positivo per le imprese beneficiarie, è vista dal comparto interessato con il massimo favore, per la grande mole di finanziamenti che il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi riesce ad attivare.

In particolare, con il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame viene autorizzata per l'anno 1993 una spesa di 9 mila milioni, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dalla più volte menzionata legge n. 302 del 1989. Con il comma 2 dello stesso articolo si provvede alla copertura finanziaria dell'onere utilizzando per 9 miliardi di lire le disponibilità del fondo centrale per il credito peschereccio istituito dall'articolo 10, comma 1 della legge n. 41 del 1982 con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio presso il Ministero della marina mercantile. Infine con il successivo comma 3 viene data autorizzazione al Ministero del tesoro di apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Per quanto superfluo, si evidenzia che il decreto-legge in esame, di cui si chiede oggi la conversione in legge, reitera i precedenti decreti-legge nn. 485 del 1993, 72 e 214 del 1994, decaduti per decorrenza dei termini costituzionali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ritiene, per le considerazioni fin qui esposte, che il provvedimento in discussione possa apportare un notevole beneficio al settore peschereccio. Credo pertanto opportuno invitare l'Assemblea ad approvarlo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**SALVATORE CICU, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rotondi. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO ROTONDI.** Signor Presiden-

te, onorevoli colleghi, ben lungi dal dichiararmi in dissenso dalle osservazioni svolte dal relatore, non v'ha dubbio che la conversione in legge di questo decreto-legge rientri pienamente in un'azione intelligente di salvaguardia di un settore che versa in una crisi che viene descritta ancora oggi da alcuni quotidiani.

Credo, tuttavia, che il relatore sia stato un tantino ottimista; ci attenderemmo dal Governo qualche precisazione in ordine ai suoi intendimenti futuri per quanto riguarda il settore in questione. Il decreto-legge in esame certamente rientra nell'ambito di una politica che non ha dato tutti i frutti che ci si attendeva. La legge n. 302 del 1989, cui faceva riferimento l'onorevole Colucci, costituisce un'attuazione molto parziale, e peraltro assai tardiva, di un piano per la pesca marittima risalente al 1982 e rimasto largamente inattuato.

È senz'altro vero che l'immediata conversione in legge di questo decreto, che reitera i precedenti, rappresenta un contributo alle aziende che operano nel campo della pesca; tuttavia tale contributo è stato quantificato, — lo sottolineo — con una punta di ottimismo dal Governo.

È senz'altro vero che il concorso pubblico al pagamento degli interessi per la ristrutturazione degli scafi genera un rapporto di 1 a 7, e dunque il calcolo approssimativo del Governo, secondo il quale con i 9 miliardi stanziati si genera un movimento dei 60 miliardi, è proprio ed esatto. Non sfugge però ad alcuno l'estrema parzialità di questo contributo, peraltro assai modesto, rispetto ad un settore che richiede — ed è unicamente questa l'occasione per sottolinearlo e per segnalare al Governo possibili utili linee di azione — un tipo di intervento completamente diverso e più massiccio.

Si pensi innanzitutto ad un dato. Il patrimonio di natanti è talmente obsoleto da non essere in grado di soddisfare le esigenze delle aziende. Peraltro dai dati di cui disponiamo risulta che fino ad oggi hanno usufruito della opportunità del contributo soltanto cento aziende, data l'esiguità degli stanziamenti, mentre circa 600 sono in attesa del contributo. Sicuramente si tratta di cifre e di proporzioni ben lontane dal configurare una

soluzione al problema, soprattutto per quanto riguarda le aree del Mezzogiorno d'Italia.

In proposito, chi rilegga la legge n. 302 del 1989 ed il piano per la pesca del 1982 potrà rilevare in quell'impianto legislativo una speciale attenzione per il meridione. Non a caso anche nella quantificazione degli interessi rispetto al credito peschereccio — che è parificato a quello agrario — si stabilisce che gli stessi sono rapportati al 40 per cento di quelli correnti sul piano generale ed al 30 per cento di quelli correnti per quanto concerne il Mezzogiorno. Sia dunque consentito ad un deputato del sud di ritenere la prosecuzione di questo approccio ben lontana — anche nella capacità di contributo — dalla soluzione della questione del Mezzogiorno, nel cui ambito può essere sicuramente iscritta anche la problematica della pesca. Sono necessari interventi di ampio respiro, tesi ad una ristrutturazione non caritativa del patrimonio degli scafi e dei natanti ormai obsoleti ed a piani di pesca che puntino alla valorizzazione delle specie ittiche ed alla salvaguardia di questo patrimonio.

L'occasione dell'esame del decreto-legge n. 322 dovrebbe dunque stimolare il Governo a dare risposte più ampie — che mi auguro possano venire alla fine del dibattito —, perché non si tratta di un settore, di una tematica, di una questione marginale; direi, anzi, che questa occasione può fornire l'opportunità per quel colpo d'ala che tuttora ci attendiamo da un Governo che ha preannunciato in continuazione colpi d'ala sul piano dell'iniziativa economica e che tutto sommato ci sembra invece avviato verso la l'adozione di provvedimenti-tampone, pregevoli al punto da meritare preventivamente il consenso dell'onorevole Colucci, ma non in grado di risolvere l'emergenza pesca e tutte le questioni sottese a questa problematica. Non sfugge ad alcuno, infatti, che dietro la questione della pesca, dietro il decreto-legge in esame, vi è un atteggiamento di fondo che dobbiamo chiarire preventivamente: si tratta o di agire con provvedimenti-tampone, di profilo non del tutto estraneo al sospetto di assistenzialismo anche per quanto riguarda settori che incidono direttamente su alcuni valori di mercato,

oppure di produrre politiche efficaci, di ampio respiro.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Vannoni. Ne ha facoltà.

**MAURO VANNONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485 si è ottenuto il rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente il credito peschereccio di esercizio, che tra l'altro ha lo scopo di valorizzare ed incrementare la produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato e di migliorare la condizione di reddito ed occupazione delle categorie interessate. Ciò ha consentito di evadere, però, una minima parte delle istanze di credito agevolato istruite ma giacenti da diversi anni presso la pubblica amministrazione per mancanza di fondi. Con il finanziamento di 9 miliardi previsto dal decreto-legge n. 485 le pratiche evase sono state 250; l'intervento legislativo del Governo è stato dunque un atto tardivo e parziale, che tuttavia abbiamo apprezzato perché si sono finalmente attivati indispensabili investimenti destinati al rinnovo e all'ammodernamento delle attrezzature di pesca e delle strutture di produzione.

Malgrado il rifinanziamento, però, le istanze ancora da evadere sono oltre 500, anche se esse richiedono una copertura finanziaria mediamente inferiore alle pratiche già istruite. Per questo proponiamo un'ipotesi di ulteriore finanziamento, attingendo nuovamente allo stesso capitolo di spesa precedentemente utilizzato, vista la residua disponibilità di fondi. Quella che prospettiamo è una via di uscita che soddisferebbe le giuste aspettative dei pescatori senza gravare minimamente sul bilancio dello Stato. Si tratta della proposta di cui al mio emendamento 1.1 di prevedere all'articolo 1 del decreto-legge, comma 1, e conseguentemente al comma 2, una spesa di 20 miliardi invece di 9 miliardi. Nell'ambito di tale finanziamento proponiamo inoltre, con il mio emendamento 1.3, che una quota pari a 3 miliardi sia destinata alla ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi garanzia. Alla ripartizione di detto finanzia-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

mento provvede il comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Ciò trova legittimità nel fatto che l'adeguamento e lo sviluppo degli strumenti finanziari e creditizi richiede, alla luce dell'attuale crisi economico-finanziaria, uno sforzo maggiore anche in funzione delle crescenti esigenze di ammodernamento del comparto. Nel corso di questi ultimi anni, infatti, gli effetti della recessione si sono ripercossi duramente sulle imprese che operano nel settore dell'economia ittica facendo crescere l'indebitamento e gli oneri sociali; una crisi di vaste proporzioni che tre consorzi nazionali di garanzia collettiva hanno contribuito a tamponare. Ciò ha sortito un effetto calmierante nei confronti dei tassi praticati dalle banche. Inoltre detti consorzi hanno offerto l'accesso a strumenti finanziari moderni quali il *leasing* e il *factoring*. Nonostante tutto ciò, per ricapitalizzare questi strumenti finanziari e creditizi ancora oggi non si è stati in grado di soddisfare le domande di credito in continua crescita per effetto dell'indebitamento pregresso, del calo del fatturato e della diminuzione dell'autofinanziamento per mancati o ritardati incassi.

Per queste motivazioni invito tutti i gruppi a considerare positivamente le nostre proposte formalizzate negli emendamenti richiamati, nell'intento e nell'interesse generale di risolvere un problema che interessa i pescatori, una categoria che si trova in uno stato di disagio e che potrebbe ottenere misure utili per risollevarsi da tale condizione. Poiché gli ulteriori finanziamenti non gravano sul bilancio dello Stato, a maggior ragione chiediamo il consenso dell'Assemblea.

In conclusione, noi consideriamo positivamente questo decreto-legge e se gli emendamenti di cui ho parlato — che non fanno altro che migliorarne il testo — verranno accolti, possiamo fin da ora preannunciare il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Pace. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI PACE.** Rinuncio all'intervento, riservandomi di chiedere la parola in sede di dichiarazioni di voto.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'o-

norevole Muratori, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Colucci.

**GAETANO COLUCCI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti nel corso della discussione generale sono state sollevate delle giuste critiche sul provvedimento, specie per quanto riguarda l'ammontare dell'importo previsto per il rifinanziamento della legge.

Anticipando l'ulteriore corso della discussione, posso precisare che il provvedimento è all'esame dell'aula nel testo originario per un motivo di tecnica legislativa. Posso comunque assicurare l'Assemblea che sono stati presentati emendamenti che hanno ottenuto in Commissione il parere favorevole del Governo e della Commissione bilancio, sui quali prannuncio il mio parere favorevole, che prevedono la lievitazione dell'importo da 9 a 20 miliardi di rifinanziamento della legge in oggetto.

È stato altresì previsto un comma aggiuntivo per rendere ancora più accessibile il credito attraverso il rifinanziamento del fondo di garanzia.

Tornerò sull'argomento in sede di espressione del parere sugli emendamenti, in una fase successiva.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**SALVATORE CICU, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo condivide in pieno le argomentazioni e le prospettazioni formulate dal relatore; ritiene altresì che l'ulteriore precisazione relativa all'aumento dell'importo del rifinanziamento possa in parte fugare i dubbi sollevati e possa rappresentare una risposta positiva.

Signor Presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo in quanto, ad una più attenta valutazione, per un discorso di tecnica legislativa, ritengo che tale norma possa più opportunamente essere riproposta autonomamente.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo (*vedi l'allegato A*).

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul provvedimento e altresì parere favorevole sugli emendamenti presentati.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A*).

Avverto infine che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

GAETANO COLUCCI, *Relatore*. Atteso il ritiro da parte del Governo del suo articolo aggiuntivo 1.01, la Commissione, così come preannunciato, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vannoni 1.1 e Castellani 1.2, nonché sugli emendamenti, anch'essi identici, Vannoni 1.3 e Castellani 1.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE CICU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere favorevole espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Vannoni 1.1 e Castellani 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Arata. Ne ha facoltà.

PAOLO ARATA. Signor Presidente, colleghi e colleghe, pur essendo naturalmente favo-

revole agli emendamenti al nostro esame — nonostante che le proposte emendative abbiano ad oggetto cifre modeste, che certo non vanno ad incidere sulla complessità della pesca italiana la quale necessita di un maggiore coordinamento —, ritengo opportuno sottolineare alcune perplessità.

Prossimamente in questa stessa aula discuteremo sul fermo di pesca e la raccomandazione che mi permetto di fare è che vi sia coerenza, anche nel finanziare i crediti, tra questo provvedimento e quello relativo al blocco. Se fosse possibile, cioè, le linee di intervento finanziario dovrebbero privilegiare soprattutto gli indirizzi di credito non distruttivi per l'ambiente marino, in quanto è noto e riconosciuto a livello comunitario che lo sforzo di pesca nei nostri mari è assolutamente elevato. Credo quindi debba esservi un minimo di coerenza tra il decreto-legge n. 322 al nostro esame e quello, che verrà a breve presentato, che prevede invece il fermo, ossia il blocco, delle attività di pesca perché mancano le risorse.

Pur ribadendo quindi il mio voto favorevole sugli identici emendamenti Vannoni 1.1 Castellani 1.2, nonché sul decreto-legge in esame, chiedo che vi sia coesione e coerenza tra quest'ultimo ed il ricordato provvedimento sul blocco della pesca. Non dimentichiamo infatti che lo sviluppo sostenibile è ormai per noi una necessità vitale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castellani. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CASTELLANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quanto primo firmatario dell'emendamento 1.2 non posso che esprimere la mia soddisfazione per il suo accoglimento in Commissione da parte del Governo e raccomandarne l'approvazione. Esso consentirà di evadere gran parte delle istanze di credito che attualmente giacciono prive di finanziamento.

Per altro, degli 11 miliardi aggiuntivi, 3 sono destinati alla ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia ed anche questa previsione consentirà il rilancio dell'economia ittica. Per questi motivi raccomando ancora l'approvazione del mio emendamento e prean-

nuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo del partito popolare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Vannoni 1.1 e Castellani 1.2, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Vannoni 1.3 e Castellani 1.4, accettati dalla Commissione e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, onorevole colleghi, i deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti esprimeranno un voto favorevole sul disegno di legge n. 635, soprattutto a seguito del ritiro dell'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, che ci avrebbe impedito di votare a favore di un provvedimento che consideriamo giusto e positivo per una categoria che negli ultimi anni ha sicuramente subito alcuni svantaggi.

Crediamo, per altro, che il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire non sia sufficiente e che occorra fare qualcosa di più. Il Parlamento potrà sicuramente muoversi in tale direzione e aumentare ulteriormente l'ammontare del credito peschereccio, facendo in modo di favorire le categorie meno protette. In conclusione, ribadisco il nostro voto favorevole. *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanni Pace. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PACE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI hanno riflettuto sulla portata del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante il rifinanziamento della legge n. 302 del 1989, concernente il credito peschereccio di esercizio.

Il rifinanziamento (è stato già ampiamente ricordato, per cui non mi soffermerò più di tanto su questo) è rivolto ad un settore molto importante, proprio di alcune realtà di non trascurabili dimensioni. Siamo quindi favorevoli alla spesa prevista per realizzare gli obiettivi del piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. Il decreto-legge n. 322 prevedeva il rifinanziamento del credito peschereccio per una spesa di 9 mila milioni; gli emendamenti testé esaminati ed approvati hanno elevato tale finanziamento a 20 mila milioni.

Riteniamo utile, anzi necessario sostenere i settori della pesca costiera, mediterranea ed oceanica, nonchè quello dell'itticoltura. Si tratta di attività di grande importanza per la nostra economia, che tra l'altro hanno un notevole spessore storico ed una grande tradizione; deve essere quindi favorito un concorso pubblico per il pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio. Il concorso pubblico si prefigge di raggiungere molti traguardi: sostenere e far crescere, in relazione alle esigenze del mercato, l'intero comparto; migliorarne le strutture e di conseguenza la produttività; assicurare o quanto meno favorire la redditività di questo duro lavoro, tutelare i posti di lavoro e agire in sintonia con le indicazioni comunitarie, favorendo la cooperazione e l'associazionismo.

La relazione ministeriale rilevava che il finanziamento di 9 mila milioni avrebbe consentito di attivare iniziative per un importo di circa 60 mila milioni e di garantire una corretta attività gestionale ad almeno 200 imprese. Sappiamo che per carenza di fondi sono giacenti 691 pratiche, per un importo complessivo di 160 miliardi 224 milioni e 23 mila lire. Con i 20 mila milioni si potranno evadere pratiche in favore di circa 450 imprese, per un importo complessivo di 135 mila milioni. Il fondo centrale per il credito peschereccio offre disponibilità

per la copertura finanziaria. Con la conversione in legge del decreto si risponde, dunque, a domande provenienti da un comparto di forti tradizioni, di grande spessore e che rappresenta una realtà economica di notevole importanza sociale; ci si colloca così nella logica dell'incentivazione alla cooperazione ed all'associazionismo.

Il disegno di legge è stato esaminato, con esito positivo, anche dalla Commissione per le politiche comunitarie. Il gruppo di alleanza nazionale-MSI, considerati tutti gli elementi che suggeriscono un rifinanziamento della legge n. 302 sul credito di esercizio peschereccio, voterà a favore della conversione in legge del decreto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Muratori. Ne ha facoltà.

**LUIGI MURATORI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, per la sua particolare conformazione geografica — ottomila chilometri di costa — l'Italia avrebbe dovuto registrare, nella storia contemporanea, un grande sviluppo, supportato dallo Stato, delle attività legate al settore marino, quali la cantieristica navale, il turismo e soprattutto la pesca. Gli indirizzi della politica statale non hanno invece consentito il decollo di tali attività, che in altri paesi rappresentano fonti di guadagno e di occupazione. Eppure le antiche tradizioni marinare italiane costituiscono importanti momenti nella storia del nostro paese.

Il sud dell'Italia e la maggior parte dei paesi costieri hanno vissuto per secoli, anche se poveramente, con i prodotti del mare. Basti ricordare gli esempi più classici, quali le mattanze dei tonni e la coltivazione di bivalvi nel mar Jonio, la pesca nelle acque salmastre di Comacchio o la raccolta del corallo sardo. Queste antiche tradizioni popolari ed economiche si sono perse, perché sempre meno produttive, a scapito di un'attività che non è stata volutamente incoraggiata e programmata dalla legislazione statale. Quest'ultima non ha saputo neanche difendere le priorità e i diritti dei pescatori italiani contro la belligeranza dei pescatori francesi e la guerra delle alici, che ci ha visti

negli scorsi anni soccombenti, o contro la belligeranza armata delle motovedette tunisine che attentavano quotidianamente alla vita dei nostri pescatori. Quante volte nel passato il Ministero degli esteri ha dovuto svolgere un'attenta opera di diplomazia con i paesi confinanti del Mediterraneo per vedere riconosciuti i diritti basilari dei nostri pescatori!

Ci pare opportuno evidenziare l'importanza non solo economica, ma anche sociale, del disegno di legge in esame. La materia di cui esso si occupa è infatti la pesca marittima, attorno alla quale ruotano interessi non certo speculativi ma legati al sostentamento di numerose famiglie italiane e piccole imprese che vivono del proprio lavoro quotidiano.

Il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio all'inizio dei lavori della Camera rappresenta la realtà oggettiva degli intendimenti del Governo, e quindi della maggioranza politica che lo sostiene, ossia la volontà di occuparsi e di legiferare su materie economiche e sociali che investano tutti i settori del lavoro, dai più ricchi ai più umili, ma sempre in considerazione delle esigenze collettive di miglioramento della vita quotidiana e di rilancio dell'economia e dell'occupazione.

L'indotto della pesca marittima del nostro paese è stato sempre nettamente inferiore alle reali potenzialità e capacità del settore. Non è mai stata programmata una politica di investimenti a lungo termine e di sviluppo alternativo delle tecniche di pesca o produzione ittica tradizionale, cosicché la grande maggioranza del consumo è orientata verso prodotti di importazione. Quanti di noi hanno assistito agli appelli, sempre tardivi, per indirizzare la popolazione al consumo di pesce azzurro! Altri paesi, come la Francia, hanno voluto e sviluppato fortemente l'acquacoltura e l'allevamento di bivalvi, creando mercato ed occupazione.

Oggi il Governo ed il Parlamento italiani si vedono costretti dalle precedenti politiche del settore ittico a garantire con il provvedimento in esame la sopravvivenza delle numerose piccole imprese orbitanti nel settore.

Molto si dovrà fare nel campo della pesca marittima di un paese completamente ba-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

gnato dal mare, che non ha mai però saputo sfruttare queste sue enormi possibilità. Ci auguriamo che in futuro il settore della pesca venga mantenuto in una più giusta considerazione per lo sviluppo del paese.

È con tali premesse che dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo di forza Italia (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trinca. Ne ha facoltà.

**FLAVIO TRINCA.** Signor presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo del centro cristiano democratico sono favorevoli al decreto in esame che interviene in settori troppo spesso dimenticati, vere «cenerentole» dell'economia del nostro paese. Annunciamo pertanto il nostro voto favorevole alla sua conversione in legge.

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 635, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

**ANTONIO MAZZONE.** Presidente, il dispositivo di voto della mia postazione non ha funzionato!

**PRESIDENTE.** Onorevole Mazzone, ora siamo in fase di votazione!

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio» (635):

Presenti . . . . .	305
Votanti . . . . .	303
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	152
Hanno votato sì . . . . .	296
Hanno votato no . . . . .	7

Sono in missione 20 deputati.

*(La Camera approva).*

Prendo atto della precisazione, che risulterà agli atti, dell'onorevole Mazzone che ha votato benché il suo voto non sia stato registrato sul tabellone elettronico. Avverto comunque i colleghi che vi saranno altre votazioni.

Vorrei ricordare ai colleghi deputati che occorre mantenere premuto il tasto per tutta la durata della votazione, e assicurarsi che non lo sia prima che sia aperta la votazione. Se il segnale luminoso lampeggia, occorre lasciare il tasto e premerlo un'altra volta.

**ALBERTA DE SIMONE.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALBERTA DE SIMONE.** Voglio dire anch'io, Presidente, che ho votato ma che il mio voto non è stato registrato.

**PRESIDENTE.** Prendo atto della sua dichiarazione, onorevole De Simone. Comunque vi sarà — ripeto — un'altra votazione. Non passerà alla storia la votazione del provvedimento sulla pesca!

**SALVATORE DELL'UTRI.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SALVATORE DELL'UTRI.** Il mio voto non è stato registrato, signor Presidente.

RAFFAELE DELLA VALLE. Desidero fare analogha segnalazione, Presidente.

ALBERTO DI LUCA. Neppure il mio voto è stato registrato.

PRESIDENTE. Prendo atto di queste precisazioni.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. Intendo precisare che ho votato a favore ma che il mio voto non è stato registrato. Chiedo sia messo a verbale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bassi Lagostena, ne prendo atto.

Vi è stata una crisi da mancata capacità di funzionamento o probabilmente... una crisi di puntualità, visto che si trattava della prima votazione! (*Applausi*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (540).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Ricordo che nella seduta del 1° giugno scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 292 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 540.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 17 giugno scorso l'VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Pasinato, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO PASINATO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei chiederle, in via preliminare, l'autorizzazione alla pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo integrale della relazione, in modo che in questa sede io mi possa limitare ad una succinta illustrazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pasinato, la Presidenza lo consente.

Colgo l'occasione per invitare gli onorevoli deputati a rivolgere lo sguardo verso l'oratore e la Presidenza ed a consentire al relatore di parlare godendo di un minimo di attenzione. Continui pure, onorevole Pasinato.

ANTONIO PASINATO, *Relatore*. L'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, intervenendo a modifica dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 319, denominata legge Merli, già modificato dall'articolo 17 della legge n. 650 del 1979, precisa che le regioni alle quali è demandato il compito di definire, nell'ambito dei rispettivi piani di risanamento, la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, hanno la facoltà di derogare, anche in senso meno restrittivo, ai limiti tabellari previsti in allegato a detta legge n. 319 del 1976.

Trattasi di una precisazione e non di una modifica rispetto al regime previgente, almeno secondo l'interpretazione data in sede amministrativa, posto che le direttive all'uopo fissate con delibera del comitato interministeriale in data 30 dicembre 1980 già inequivocabilmente prevedono tale facoltà di deroga, ove non si tratti di elementi o sostanze specificamente individuate in base alla loro tossicità, persistenza o bioaccumulabilità. La deroga verrebbe però condizionata dal rispetto di emanande nuove ulteriori direttive ministeriali.

Nel frattempo restano ferme le disposizio-

ni adottate anteriormente, ivi comprese quelle di cui alla richiamata delibera interministeriale del 30 dicembre 1980. Il tutto in attesa dell'attuazione della direttiva CEE 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

L'articolo 2, invece, riguarda il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1976, già modificato dalla legge n. 650 del 1979 e poi dall'articolo 144 della legge n. 689 del 1981. Per effetto delle modifiche apportate con il decreto, il superamento dei limiti stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 319 del 1976, come modificato, comporterebbe l'applicabilità delle stesse sanzioni previste per il superamento dei limiti tabellari direttamente prescritti dalla legge, salvo si tratti di scarichi civili per i quali il mancato rispetto della disciplina regionale verrebbe punito con la sola sanzione amministrativa.

L'adozione di un provvedimento legislativo d'urgenza in materia di disciplina degli scarichi degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature e degli scarichi delle pubbliche fognature è essenzialmente motivata dal progressivo consolidarsi di una giurisprudenza il cui orientamento, evidentemente fondato su un'inadeguata formulazione della legge, oltre a non risultare conforme con le prassi maturate in sede amministrativa ed a limitare l'autonomia delle regioni e degli enti locali, contrasta con le esigenze di ottimizzare la gestione dei servizi pubblici di fognatura e depurazione, mirando a concreti obiettivi di tutela, anche tenuto conto della corretta valutazione del rapporto costi-benefici e quindi della reale fattibilità.

Il decreto-legge, in ogni caso, si colloca come normativa transitoria in attesa dell'attuazione della specifica direttiva comunitaria concernente il trattamento delle acque reflue urbane e quindi espressamente attinente ai criteri di organizzazione e gestione di detti servizi pubblici.

È opportuno sottolineare — vorrei farlo particolarmente — come il sistema previsto in sede comunitaria risulti molto meno rigido di quello italiano, sia perché fondato su un numero di parametri più contenuto, sia e soprattutto perché la valutazione del ri-

spetto dei limiti, da assumersi come criterio per la progettazione degli impianti, è effettuata su campioni medi prelevati nell'arco delle ventiquattro ore, ammettendosi una certa percentuale di campioni non conformi a detti limiti.

Pertanto, in tale prospettiva appare opportuno: limitarsi a ribadire l'autonomia delle regioni nel definire la disciplina transitoria degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, anche in deroga ai limiti tabellari; procedere ad una più incisiva depenalizzazione del superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi o comunque delle violazioni delle prescrizioni relative al loro esercizio (siffatta proposta non comporta un affievolimento della funzione di controllo, ma l'esatto contrario, tenuto conto, da un lato, della maggiore immediatezza della sanzione amministrativa e, dall'altro, della necessità di focalizzare il disfavore sociale connesso alla previsione di sanzioni penali sulle violazioni di legge che compromettono la possibilità di esercitare i controlli: in particolare l'omessa richiesta di autorizzazione e l'esercizio dello scarico dopo diniego o revoca dell'autorizzazione, che rimangono ipotesi di reato); prevedere una sorta di sanatoria per i titolari di scarichi civili non recapitanti in pubbliche fognature e per titolari (legali rappresentanti degli enti gestori) degli scarichi delle pubbliche fognature non ancora in possesso di formale provvedimento di autorizzazione; ricondurre nell'ambito del rapporto di utenza tutta la regolamentazione degli scarichi, anche produttivi, recapitanti in pubblica fognatura.

Mentre resterebbe sostanzialmente invariato l'articolo 1, per le ragioni sopra esposte si propone: l'inserimento dell'articolo 1-bis, diretto ad attribuire unicamente agli enti gestori il compito di disciplinare le condizioni di utenza dei servizi pubblici di fognatura e depurazione; la riformulazione dell'articolo 2, in chiave di più accentuata depenalizzazione del semplice superamento dei limiti di accettabilità, purché non attinenti a sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili; l'aggiunta di un articolo 2-bis, per il necessario coordinamento con il nuovo sistema sanzionatorio proposto; l'aggiunta, infine, di un ulteriore articolo, il 2-ter, per

consentire, in tempi brevi, ai titolari di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ed ai titolari di queste ultime di regolarizzare la propria posizione in termini autorizzatori.

L'emendamento più rilevante presentato al testo del decreto-legge in corso di conversione riguarda la rilevanza penale del superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi.

Come si è detto, il decreto-legge, riaffermata con l'articolo 1 la potestà normativa delle regioni in ordine alla disciplina degli scarichi civili non recapitanti nelle pubbliche fognature ed a quella degli scarichi terminali di queste ultime, con l'articolo 2, contenente due commi sostitutivi del comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1976, tende a chiarire le conseguenze, in termini sanzionatori, del mancato rispetto della disciplina regionale.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 21 della cosiddetta legge Merli, come formulato nel decreto, parifica agli effetti penali il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni per gli scarichi delle pubbliche fognature al superamento dei limiti tabellari stabiliti dalla legge per gli scarichi degli insediamenti produttivi; mentre, per i titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili, per l'inosservanza della disciplina regionale è prevista unicamente la sanzione amministrativa, ferma restando la sanzione penale per gli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione.

L'intervento di modifica al ripetuto comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1976 appare certamente opportuno nella misura in cui è diretto a precisare le conseguenze, in termini di sanzioni applicabili, derivanti dal mancato rispetto della disciplina regionale da parte dei titolari degli scarichi civili e di quelli delle pubbliche fognature. La norma previgente, infatti, si limitava ad affermare che «si applica sempre la pena dell'arresto» (da due mesi a due anni) «se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione»; ma detti limiti già in precedenza riguardavano, ed a maggior ragione ora riguardano, solo gli scarichi provenienti da insediamenti pro-

duttivi, restando del tutto incerte le conseguenze del superamento di altri limiti di accettabilità, quali per l'appunto sono quelli stabiliti dalle regioni per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature, posto che queste ultime razionalmente non possono essere considerate insediamenti produttivi, a prescindere dal tipo di scarichi che convogliano.

Per tutte le ragioni sopra esposte, si ritiene preferibile limitare la rilevanza penale — prevedendo una sanzione solo pecuniaria, ma di congruo ammontare — al superamento dei limiti inderogabili già a suo tempo previsti come tali dalla delibera del comitato interministeriale del 30 dicembre 1980, vale a dire ai limiti tabellari previsti per specifici elementi e sostanze individuate nella medesima delibera in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità; nel mentre, per tutte le altre sostanze, il superamento dei limiti fissati dalle regioni dovrebbe comportare soltanto l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La soluzione proposta, che per ragioni di coerenza deve essere estesa agli scarichi degli insediamenti produttivi, ferma restando per tutti gli scarichi la rilevanza penale dell'attivazione senza la preventiva autorizzazione o del mantenimento dopo la revoca dell'autorizzazione stessa, consente di attribuire maggiore efficacia all'intervento dell'autorità di controllo nell'ambito del rapporto autorizzatorio. Detta autorità, infatti, rilevato il superamento dei limiti prescritti, potrà immediatamente non solo applicare la sanzione, ma anche, nell'ambito delle proprie competenze previste in via generale, impartire le necessarie prescrizioni assegnando un termine a provvedere, ove non si tratti di un evento accidentale, e comunque provvedendo affinché l'incidente non si ripeta.

Tutto ciò, ovviamente, ferma restando l'applicabilità delle diverse sanzioni previste qualora il superamento dei limiti, non in sé e per sé considerato, ma per il complesso di circostanze in cui avviene, costituisca un diverso e più grave illecito penale.

Ciò detto, per la parte più rilevante della proposta di conversione con modifiche, restano da precisare due altri aspetti: la modi-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

fica dell'articolo 12 della legge n. 319 del 1976 e la disposizione transitoria per rimettere in termini i titolari degli scarichi delle pubbliche fognature ed i titolari di scarichi civili non recapitanti in pubbliche fognature che non abbiano ancora richiesto l'autorizzazione o comunque non l'abbiano ottenuta.

Quanto al primo aspetto, già si è ampiamente detto in ordine alla necessità di chiarire il regime degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e recapitanti in pubbliche fognature. Si può solo ribadire che, fermo restando che lo scarico terminale della pubblica fognatura deve rispettare i limiti stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 319, come modificato con il decreto-legge in corso di conversione, non si vede quale ragione vi sia di precludere all'ente gestore del servizio di sfruttare al massimo le capacità depurative del proprio impianto terminale, avendone ovviamente il relativo ritorno tariffario.

Appare infine utile sottolineare come la presentazione della domanda di autorizzazione nei termini e nei casi previsti dalla norma transitoria renda inapplicabili tutte le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge n. 319. Ne consegue che l'adempimento dovrà essere posto in essere non solo da parte di coloro — titolari di scarichi fognari e titolari di scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura — che ancora non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, ma anche da parte di coloro i quali, avendola presentata, abbiano attivato lo scarico pur non avendo ancora ottenuto l'autorizzazione. È appena il caso di precisare come, una volta adempiuto alla disposizione transitoria, venga sanato solo il pregresso, nel senso che poi gli interessati dovranno puntualmente attenersi alle determinazioni assunte dall'autorità di controllo che dovrà provvedere sulle istanze presentate.

Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, per tutti questi motivi, concludendo, raccomando la conversione in legge del decreto-legge n. 292 del 1994. *(Applausi dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico e di forza Italia).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALTERO MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Arata. Ne ha facoltà.

PAOLO ARATA. Signor Presidente, la disciplina della materia delle acque nel nostro paese necessita di una revisione e di un ammodernamento; l'articolo 37 della legge delega comunitaria del 1993, la n. 146 del 22 febbraio 1994, contiene un esplicito richiamo all'espletamento di tale procedura. In sostanza, è quanto mai necessario predisporre, in occasione della trasposizione nell'ordinamento legislativo italiano della direttiva 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, un testo unico di tutte le norme in materia di scarichi idrici e qualità delle acque.

Nelle more dell'espletamento di tale attività, il Governo è dovuto intervenire per chiarire i giusti termini di applicazione di alcune disposizioni della legge n. 319 del 1976, che regola attualmente la materia. È pertanto quanto mai necessario assicurare la conversione in legge del decreto-legge in esame che, tra l'altro, va a modificare — è importante sottolinearlo — gli articoli 12, 14 e 21 della citata legge Merli.

Come si ricorderà, il provvedimento che oggi ci troviamo ad esaminare intende risolvere nella fattispecie concreta i problemi nati, tra l'altro, a seguito del sequestro e poi dissequestro di tre dei quattro impianti consortili di depurazione delle acque di rifiuto del polo conciario toscano, problemi che comunque si dovevano affrontare nell'immediato in considerazione delle difficoltà interpretative delle norme citate. Il sequestro nasceva dal fatto che gli scarichi terminali di tali impianti consortili di depurazione, gestiti da consorzi misti tra industriali e comuni del comprensorio del cuoio, non rispettavano i valori e i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, per i parametri cloruri, solfati e COD. Essi rispettavano e rispettano, invece, i più permissivi limiti stabiliti dalla regione Toscana con propria delibera n. 225

del 17 luglio 1991 (potrei citare i dati più tecnici, ma eviterò di farlo).

Detta delibera regionale si basa sulla delibera statale di attuazione dell'articolo 14 della legge n. 319, emanata nel dicembre 1980 dall'allora esistente comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento. Quest'ultima prevedeva la derogabilità ai limiti tabellari statali per i parametri — tra quelli compresi nelle tabelle A e C — che non fossero tossici, persistenti e bioaccumulabili.

La materia relativa agli scarichi delle pubbliche fognature è regolata dal comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 319 (la legge Merli), che la demanda alle competenze regionali. La Corte di cassazione — questo è il motivo per il quale stiamo esaminando il disegno di legge n. 540 — con due fondamentali pronunce, adottate a sezioni unite, rispettivamente del 31 maggio 1991 e del 23 febbraio 1993, ha ritenuto che le regioni, nel definire in base all'articolo 14 della legge n. 319 la disciplina degli scarichi e delle pubbliche fognature con i propri piani regionali di risanamento delle acque, non potessero stabilire limiti di accettabilità più permissivi di quelli statali, di cui alle tabelle A e C, allegate alla legge n. 319.

Tale interpretazione risulta indubbiamente determinata dalla lettura del citato articolo 14 della legge n. 319, il quale stabilisce che «le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto altresì dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge Merli» (la tabella A e la tabella C). Si ricorda che per i parametri solfati e cloruri i limiti previsti dalle tabelle A e C sono i medesimi. I suddetti valori tabellari — com'è noto — sono restrittivi al punto da essere tecnicamente irraggiungibili anche adottando tutti gli accorgimenti preventivi all'interno del ciclo produttivo: recupero dei bagni di pirlaggio, scuotimento meccanico delle pelli salate secche, scelta razionale di reagenti chimici flocculanti, eccetera. Oggi è quindi tecnicamente impossibile poter raggiungere tali parametri.

Con il provvedimento in esame si prescindere dalla qualificazione giuridica da attribuire agli impianti e si pone l'attenzione sulla natura dei reflui convogliati nella fognatura,

ovvero in ingresso o in uscita dall'impianto di trattamento.

Nel riaffermare poi la potestà legislativa delle regioni — come avviene correttamente con l'articolo 14, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge in esame — stabilisce che spetta alle regioni stesse definire la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Sottolineo che ciò riconduce allo spirito della legge n. 319, la quale concedeva tale delega alle regioni in conformità alle direttive statali dettate con la delibera del comitato interministeriale per la tutela dall'inquinamento.

In correlazione a tali modifiche è stato necessariamente rielaborato l'articolo 21 della legge n. 319, relativo alle sanzioni penali. In modo particolare, sono stati depenalizzati i superamenti dei valori delle tabelle allegate alla legge di cui sopra, nonché di quelli stabiliti dalle tabelle regionali, attraverso una sola sanzione amministrativa, lasciando comunque come penalizzazione — portata fino al limite di sessanta milioni — quella inerente il superamento dei valori di quelle sostanze di natura tossica persistente o bioaccumulabile. Si salvaguarda, in tal modo, la qualità del corpo idrico recettore ed indirettamente si costringono i produttori che hanno negli scarichi tali sostanze a dotarsi di idonei impianti pretrattamento.

Appare pertanto estremamente necessario che il Parlamento si esprima in maniera positiva sul provvedimento in esame. Preannuncio fin d'ora che i deputati del gruppo di forza Italia esprimeranno un voto favorevole sul disegno di legge in esame e che non consentiranno comunque ulteriori modifiche alla legge Merli che non vengano apportate in modo organico e nel rispetto del quadro di riferimento dettato dalla succitata legge comunitaria del 1994.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Lenti. Ne ha facoltà.

**MARIA LENTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro dell'ambiente, il decreto-legge n. 292 del 16 maggio 1994, concernente modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature non è a

nostro parere adatto, sufficiente ed incisivo ad affrontare una questione che pure andava affrontata.

Certo, il problema non è quello di lasciare le cose come stanno, considerando che la legge Merli — che peraltro è una buona legge, di sostanziale difesa e tutela dell'ambiente — ha diciotto anni. Intervenire sul problema significava proprio partire da questi presupposti — difesa e tutela —, dai piani regionali di risanamento, dalla normativa europea ed internazionale e da indagini di fattibilità circa azioni che applicassero la legge Merli. In tale modo di procedere si sarebbero delineate le possibilità di legiferare equamente ed in maniera conveniente per tutti i cittadini in vista della difesa e della agibilità di acque e suoli.

Entro nel merito del decreto-legge. Esso stabilisce una possibilità di deroga da parte delle regioni anche in senso meno restrittivo rispetto ai limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge Merli. Conseguentemente, le sanzioni penali si applicano anche nel caso di superamento dei limiti stabiliti dalle regioni in quanto diversi da quelli statali. Sempre a proposito della possibilità di deroga, osservo che l'adozione di un limite o di una soglia di accettabilità non garantisce affatto che al di sotto di essa vi sia un effettiva protezione dell'ambiente e della salute umana; certamente, però, il superamento di un limite scientificamente fondato espone al rischio ed al pericolo.

Il decreto, infine, non recepisce esperienze legislative che hanno dato buoni risultati. In sede di Unione europea ed in campo internazionale, in genere, si stabilisce un collegamento tra soluzione tecnologica e limite più restrittivo, nel senso che la prima è stimolata ed accentuata dall'adozione di valori più severi; l'inverso accade in caso contrario.

Nell'ambito di questa critica di fondo abbiamo tuttavia presentato emendamenti per tentare di inserire previsioni più congrue alle esigenze e alle necessità legislative e sociali odierne in un decreto-legge che suscita preoccupazioni e turbamenti e che, in definitiva, può aggravare situazioni ambientali già fortemente compromesse.

Vorrei sottolineare lo spirito di tali emendamenti. Si tende, anzitutto, a sopprimere la

deroga o a consentirla solo in presenza di un buon funzionamento degli impianti di depurazione degli scarichi. Un altro emendamento, inoltre, condiziona all'ambito stabilito dal Ministero — quindi non determinato *ad libitum* o da decisioni assunte *uti singuli* — l'applicazione della deroga. Si propone, poi, di estendere l'applicazione del decreto ai nuovi insediamenti produttivi; se non fosse approvato il nostro emendamento, ciascuno potrebbe comportarsi a suo piacimento.

Un altro emendamento richiama le tabelle fissate dalla legge Merli e quelle nazionali e regionali; si propone inoltre di ripristinare alcune previsioni della stessa legge Merli, come quella relativa all'arresto in alcuni casi di violazione: ciò non perché siamo forcaioli ma perché l'inquinamento è un reato contro la persona e contro il patrimonio pubblico. Infine, proponiamo che la condanna comporti l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ad ogni modo, anche se fossero stati accettati i nostri emendamenti, al decreto-legge sarebbe mancato il lavoro propedeutico di analisi e di indagine di cui ho detto prima; tuttavia, tali emendamenti avrebbero corretto un orientamento relativo ad un problema vitale quale la salute dei cittadini. La difesa dei suoli e delle acque qualifica un paese moderno, prendendo le mosse proprio dalla prevenzione, incentivata dall'innovazione tecnologica.

Il decreto, inoltre, opera un forte stravolgimento delle sanzioni, che vengono aggravate sul piano pecuniario, ma alleggerite su quello strettamente penale; ciò appare in contrasto con quanto prevede il diritto penale in materia di reati contro la persona ed il patrimonio, oltre che con quanto stabilisce la stessa legge Merli.

Pertanto sul decreto-legge n. 292 del 16 maggio 1994 e sul relativo disegno di legge di conversione non possiamo che esprimere un parere contrario, per la sostanza ed anche per il metodo.

Quando si presume di agire con una pratica politica nuova, non crediamo che si possa ricorrere ad un decreto-legge anche se, come in questo caso, ereditato (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Calzolaio. Ne ha facoltà.

**VALERIO CALZOLAIO.** Colleghe e colleghi, in questi anni abbiamo anche assistito alla paradossale criminalizzazione proprio di chi, negli enti locali, ha maggiormente lavorato a favore della tutela ambientale, creando impianti e strutture, mentre laddove non si è provveduto in alcun modo non sono state rilevate responsabilità di carattere penale. È giusto, dunque, difendere dalle incertezze normative le pubbliche fognature e gli enti che le gestiscono correttamente e riaffermare un indirizzo politico ed amministrativo che tuteli sindaci e giunte che investono in fogne, in depuratori, in qualità ambientale. Per quanto ci riguarda,osterremo ai vari livelli istituzionali questo indirizzo.

Tuttavia vi sono almeno due ragioni che rendono discutibile e da noi criticata la scelta compiuta dal nuovo Governo di reiterare per la quarta volta il decreto-legge che stiamo esaminando: la scelta di nuove norme come interpretazione, piuttosto che modifica, della legge-quadro; l'avvenuto recepimento, già dopo la seconda reiterazione, della direttiva CEE in materia.

La prima ragione è riferita all'improprio utilizzo di leggi — ed addirittura di decreti governativi adottati sulla base di motivazioni di necessità ed urgenza — non per riformare, ma per interpretare norme precedenti. Nella stessa relazione del Governo si spiega che l'intervento correttivo è necessario a causa della interpretazione soprattutto giurisprudenziale che è stata data alla normativa. Il Governo vorrebbe — apparentemente — soltanto ripristinare l'interpretazione autentica della legge del 1976 ed avversare le sentenze della Corte di cassazione del 1991 e del 1993.

Dico subito che condividiamo le perplessità espresse su quelle sentenze, così come condividiamo l'affermazione di autonomia regionale per la disciplina degli scarichi civili fognari. Senonché, malamente, il decreto parla del principio della deroga e non di quello dell'autonomia, introducendo una nozione sbagliata, contraddittoria, pericolosa e già foriera in passato di tanti errori e di tanti inquinamenti.

Si utilizza un decreto-legge per gestire un conflitto istituzionale fra enti locali e magistratura e si peggiora sul piano dei principi la stessa legge del 1976.

La seconda ragione di critica nei confronti della scelta del Governo è riferita all'inopportuna sovrapposizione della legge nel giugno del 1994 (il decreto è del maggio di quest'anno) rispetto ad una materia che prevedeva il recepimento di una direttiva CEE entro il 30 giugno 1993 e l'elaborazione del relativo programma di applicazione già entro il 31 dicembre scorso. Il recepimento è comunque avvenuto a febbraio, mentre l'elaborazione è già stata delegata al Governo per i prossimi mesi. Lo stesso terzo comma dell'articolo 1 del decreto sancisce la totale, ovvia, provvisorietà delle disposizioni che saremo chiamati a votare per ragioni di necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione della direttiva CEE basata sull'ipotesi graduale, sicura, flessibile di realizzazione, ristrutturazione e completamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione necessari per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane.

Il Governo sa di dover riconsiderare l'intera disciplina dei recapiti nelle pubbliche fognature, ma continua nella vecchia pratica di sovrapporre norme, di anticipare interventi parziali, contribuendo così a quelle note caratteristiche della legislazione italiana, in particolare ambientale, confusa, eccessiva, invadente.

Signor ministro, solo fra il 1990 ed il 1993 in materia di inquinamento delle acque sono stati adottati oltre venti provvedimenti con forza di legge ed oltre cinquanta provvedimenti privi di forza di legge, tutti affluenti — non pianificati — di un fiume normativo già sovrabbondante per le istituzioni e per i cittadini, capace di paralizzare burocraticamente ogni soggetto dell'economia ed ogni volontà ecologica.

Sono queste, dunque, due ragioni che ci fanno esprimere una critica argomentata di metodo e di merito al nuovo Governo, al nuovo ministro dell'ambiente. Si è partiti con il piede sbagliato: la sospensione indiscriminata e per decreto della legge sugli appalti, il ritiro di fatto e immotivato dei decreti sulle materie prime secondarie e

sulla cosiddetta direttiva Seveso, il congelamento del decreto-legge di cui ci occupiamo, con un tentativo di conversione frettoloso e pasticciato.

La nostra critica sollecita una revisione vera e organica della legislazione in materia di acque e di tutela delle stesse dall'inquinamento. Vi è una normativa del 1989 per la difesa del suolo, che sancisce finalmente il principio della pianificazione di bacino, non ancora attuata; vi è il nuovo testo del 1994, in vigore, sulle risorse idriche, che riunifica il ciclo dei servizi idrici; vi sono decine di disposizioni antiche e recenti che ci fanno suggerire, sommessamente ormai, l'adozione di un testo unico sulle acque e, nell'ambito di questa scelta, la revisione profonda ed organica della legge Merli del 1976, collegando il risanamento delle acque alla pianificazione di bacino, omologando le norme interne all'insieme delle direttive comunitarie, individuando i bacini idrografici come asse di pianificazione degli interventi, riordinando competenze, introducendo incentivi fiscali per le imprese, favorendo la realizzazione delle doppie reti, anche attraverso la modifica dei regolamenti edilizi, sia di fognatura sia di acquedotto, riaffermando, inoltre, alcune disposizioni dello stesso decreto-legge in esame.

La legge Merli ha rappresentato la prima normativa organica per la tutela dei corsi idrici dall'inquinamento; prima di essa la protezione delle acque era affidata a iniziative frammentarie. Ma dal momento della sua entrata in vigore la legge è stata più volte derogata, integrata, modificata attraverso decine e decine di interventi che spesso hanno accentuato la confusione e peggiorato la situazione delle acque.

Ormai, a diciotto anni dalla sua promulgazione, al di là degli aspetti confusi riguardo agli enti locali, il bilancio in termini di risanamento delle acque, che era l'obiettivo della legge, è negativo e non positivo; certo, per pesanti limiti iniziali, accettati dal legislatore del 1976 in vista di una revisione della materia che già allora si chiedeva più organica. Abbiamo assistito a incredibili cedimenti, fatti di rinvii, di condoni, di modificazioni in senso più permissivo, di inadempienze nell'attuazione della legge. Le

strutture di controllo hanno perso gran parte della loro operatività, lasciate senza finanziamenti, con scarso personale, con strumentazioni limitate.

La normativa si è così rivelata inadeguata a tutelare dall'inquinamento i nostri corsi d'acqua, anche per limiti strutturali che tutti hanno riconosciuto. Penso, innanzitutto, al fatto che la legge del 1976 fissa i limiti massimi di accettabilità degli inquinanti sugli scarichi e si disinteressa dello stato di qualità dei singoli corsi d'acqua chiamati corpi ricettori, cioè fiumi, ruscelli, torrenti; stabilisce limiti di accettabilità riguardo alle concentrazioni, ma non ai quantitativi reali di inquinanti versati; prevede parametri su cui sono fissati tali limiti in numero insufficiente (e non eccessivo...).

Insomma, di fatto la legge Merli non ci ha consentito di ridurre l'inquinamento dei nostri corsi d'acqua. Riteniamo sia necessario rivederla, anche profondamente, e sappiamo peraltro che essa non è stata ovunque correttamente applicata. Il piano generale di risanamento delle acque, che invociamo in un ordine del giorno, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 1976, non è mai stato realizzato. È vero che diciassette delle ventuno regioni hanno stabilito una propria regolamentazione, ma non si capisce come alcune di esse abbiano potuto fissare norme senza disporre del censimento degli scarichi, dei sistemi fognanti. Spesso la loro normativa è discutibile e parziale, soprattutto in riferimento alle sanzioni. Praticamente nessuna regione può affermare di aver conseguito, come chiedeva l'articolo 8 della legge del 1976, gli obiettivi di risanamento; anzi, continua lo stillicidio di quotidiane notizie su questo o quel fiume fogna a cielo aperto, su questo o quell'inquinamento nuovo e grave, su questo o quel disastro (morte di pesci, falde e pozzi resi inutilizzabili), su questo o quel servizio idrico ancora inadeguato nella quantità e/o nella qualità, anche nelle maggiori città e regioni.

Per stare al nostro tema, signor ministro, secondo l'indagine ISTAT, ben 23 milioni di italiani non godono del servizio di depurazione e scarichi. Anche l'ultima analisi della Legambiente sullo stato dei fiumi conferma la pericolosità della situazione: in 75 dei 244

campioni prelevati un mese fa (in questa primavera) per l'analisi di 11 dei più grandi ecosistemi fluviali, l'acqua è risultata inquinata oltre i limiti consentiti dalla legge del 1976, e quindi circa nel 30 per cento dei casi. Solo nelle immediate vicinanze delle sorgenti la qualità biologica è lievemente — solo lievemente — inquinata. L'operazione si ripete da 4 anni e in tale tempo i casi di limiti superiori a quelli stabiliti dalla legge Merli sono il 41,6 per cento.

Del resto, lo stato di compromissione delle acque italiane è noto a tutti, con i suoi principali indicatori: il 30 per cento delle coste non è controllato, e di quelle controllate il 16 per cento risulta non balneabile; il carico inquinante che grava sui fiumi è depurato per una quota non superiore al 40 per cento e poco si sa dell'effettiva efficienza di tali impianti (e quel poco che si sa è preoccupante); il 25 per cento dei comuni è privo di fognature; aumenta continuamente il numero dei pozzi di acqua potabile chiusi e di grandi città in crisi idrica.

Pur in questo contesto — lo ribadisco — la sentenza della Corte di Cassazione del febbraio del 1993 (sulla quale pur esistono equivoci e contraddittorie interpretazioni) ha creato ulteriori, inutili ed incongrui disagi, soprattutto perché sembra abbia finito per equiparare il regime giuridico degli scarichi civili e delle pubbliche fognature a quello degli scarichi produttivi; mentre l'autonomia regionale serve soltanto al primo, a quello delle pubbliche fognature, serve cioè al massimo recupero delle risorse ambientali. Parlo di una normativa differenziata in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi di risanamento fissati nei piani regionali. Ho detto «serve», perché indici basati sulle concentrazioni limite agli scarichi possono ovviamente risultare troppo permissivi o troppo restrittivi, o meglio troppo bassi o troppo alti in funzione dei volumi complessivamente scaricati nel tempo e nelle portate.

La sentenza, dunque, aggrava una situazione già caotica ed imprevedibile nella dinamica degli obblighi imposti a molti enti locali, e non è rispettosa del disegno complessivo della legge del 1976. Lo riconosceva

anche un fiero censore dell'attuale decreto come Gianfranco Amendola che pure criticava, per queste stesse ragioni, la sentenza della Corte di cassazione.

Tuttavia, signor ministro, dalla data della sentenza del febbraio del 1993 sono trascorsi 16 mesi, anzi 18 se consideriamo il richiamo alla direttiva già contenuto nell'articolo 7 della legge sulle risorse idriche. C'era tutto il tempo — se si voleva — anche cogliendo l'occasione della direttiva CEE, per una revisione organica della legge. Ma tale revisione non c'è stata. Si può dire che l'attuale Governo è soltanto in parte responsabile del ritardo e dell'impostazione del decreto-legge in esame. Lo riconosciamo, ma proprio per questo ci aspettavamo una innovazione o una riflessione, un indirizzo chiaro almeno sui principali due obiettivi che teoricamente il decreto si prefigge: affermare l'autonomia delle regioni — così si dice nella premessa —; differenziare il ruolo della sanzione penale. Ma il decreto non realizza nemmeno questi obiettivi.

Era preferibile parlare di autonomia e non di deroga, di controlli e non di condoni. Non è più rinviabile una completa revisione del sistema sanzionatorio, in ordine al quale si aggiungono anche, dopo un dibattito in Commissione, confusioni e improvvisazioni.

La stessa previsione di fognature pubbliche senza depuratori risponde ad una giusta, contingente esigenza classificatoria e non certo ad un condivisibile indirizzo di politica ambientale.

Insomma il testo non corrisponde alle esigenze di razionalizzazione, più volte espresse dalle parti pubbliche e private, e di vero superamento di una logica che soltanto sulla carta è vincolistica ma che non ha limitato gli inquinamenti.

Chiediamo quindi il ripristino dei giusti rapporti istituzionali configurati dall'articolo 117 della Costituzione, ed anzi di sottolineare il carattere federalista dell'autonomia. Lo Stato (non tanto il singolo Stato ma la stessa Unione europea) fissa direttive volte a garantire parità di trattamento per identiche fattispecie di pericolo per l'ambiente; impone anche uniformi livelli minimi di tutela dei corpi recettori; e l'autonomia locale definisce gli obiettivi di qualità e vi

collega investimenti economici e responsabilità politica.

Del resto — lo sottolineo — sono proprio i comuni maggiormente impegnati nella costruzione e nella gestione di idonei depuratori in regioni con un buon piano di risanamento ad aver dovuto affrontare processi penali per inquinamento, mentre gli amministratori inerti, paradossalmente, non vengono chiamati in causa.

Chiediamo perciò di rivedere la complessiva materia delle sanzioni per inquinamenti ambientali; chiediamo anche di verificare l'effettiva riforma del sistema dei controlli ambientali dopo il referendum, prevenendo ed informando, al limite obbligando molto più che sanzionando.

La stessa pianificazione di risanamento non va concepita come fatto statico, definitivo, ma come progetto flessibile, aggiornabile e sempre aggiornato, sottoposto a verifiche biologiche permanenti.

Per tali motivi non capiamo varie disposizioni contenute nel decreto-legge, quando definisce la potestà normativa regionale come possibilità di derogare invece che di pianificare; quando provocatoriamente, quasi come incentivo superfluo e ridondante, spiega che deroghe significano limiti anche meno restrittivi; quando riforma la disciplina sanzionatoria in modo parziale e disorganico, anche in vista del gestore unico del servizio idrico integrato.

Abbiamo comunque cercato in Commissione di lavorare proficuamente per migliorare il provvedimento, senza invasioni di ruoli, ma cogliendo la centralità dell'attività legislativa delle Assemblee. Mi permetto anzi di sottolineare una funzione parlamentare di iniziativa e di rielaborazione che consenta di confrontarsi, di acquisire suggerimenti, di migliorare norme oltre rigidi steccati, senza indulgere in noiosi, ripetitivi dibattimenti o in spinte unanimistiche.

Ringrazio il relatore per aver cercato, pur in tempi rapidi, di assumere uno sforzo convergente. Tra l'altro, egli doveva tener conto di versioni di questo decreto che sono cambiate più volte fra il 15 novembre ed oggi; inoltre, già nella passata legislatura si era svolto in entrambi i rami del Parlamento, ma soprattutto al Senato, un dibattito del

quale tenere conto. La Commissione della Camera, però, ha alla fine apportato ulteriori modifiche, talune delle quali gravemente peggiorative.

Non abbiamo condiviso per principio che si esaminassero modifiche ad altri articoli, come l'articolo 12 della legge del 1976, invadendo ancora una volta un campo improprio. Abbiamo certo contribuito a riscrivere l'articolo 21, che però nella nuova versione presenta aspetti che destano perplessità o ferma critica. In particolare, non condividiamo l'ultima stesura della Commissione, che finisce per equiparare scarichi di pubbliche fognature e scarichi di insediamenti produttivi; un'equiparazione difficile da motivare e difficilissima da interpretare per enti locali e giudici. Al riguardo presenteremo emendamenti ed ordini del giorno.

Lo ribadiamo: singole disposizioni del decreto-legge rispondono ad un'esigenza giusta, ma tempi, modalità e logica confermano confusione e sovrapposizioni normative nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento; pertanto, non lo voteremo e riteniamo sbagliato, anche in prospettiva, il comportamento finora tenuto dai partiti che sostengono il Governo (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pasinato.

ANTONIO PASINATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare molto brevemente alcune puntualizzazioni, innanzitutto per raccogliere il senso positivo dell'intervento dell'onorevole collega Calzolaio riguardante — a quanto ho capito — anche il modo con il quale abbiamo cercato tutti insieme in Commissione di lavorare utilmente, in una logica di collaborazione tra le forze di maggioranza, nonché con le altre forze che compongono questo Parlamento e con il Governo, attraverso il costante impegno del ministro. Abbiamo cercato, come dicevo, di attuare un metodo di lavoro socialmente proficuo, nella convinzione che la tutela dell'ambiente rappresenti un interesse

superiore, che certo supera le specificità e gli interessi politici delle singole parti.

Si potrebbero fare molte osservazioni, ma il collega Calzolaio mi consenta una breve puntualizzazione: non vi è dubbio che il decreto-legge sia frettoloso. Ciò è nella natura dei fatti, data la natura del provvedimento e considerato anche il termine di 60 giorni per la sua conversione in legge; del resto, i problemi esterni sono nel paese incombenti ed incalzanti. Vi sono questioni urgenti alle quali occorre dare immediata risposta.

Ritengo che il provvedimento non sia però assolutamente pasticciato; esso si colloca invece nell'ambito di una prospettiva transitoria (ciò non è mai stato nascosto dal sottoscritto, nè dai membri della Commissione, nè dal ministro), in quanto serve a passare ad una fase diversa, che peraltro era già insita embrionalmente nella stessa legge Merli. Si tratta cioè di passare dalla fase delle verifiche normative, con i limiti tabellari e le prescrizioni rigide, a quella della programmazione in merito al consumo e all'uso dell'acqua. Questo è il grande salto di qualità da realizzare. Il decreto-legge n. 292 consente transitoriamente a tutti (non solo a noi parlamentari, e quindi legislatori, ma anche al Governo e soprattutto alle forze esterne) di avviare una fase di collaborazione, che è necessaria per compiere un salto di qualità sotto il profilo culturale. Credo pertanto che il decreto-legge consenta sicuramente di realizzare alcuni degli obiettivi indicati (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il ministro dell'ambiente.

**ALTERO MATTEOLI, Ministro dell'ambiente.** Signor Presidente, ringrazio anzitutto il relatore e tutti i deputati intervenuti nel dibattito. Negli interventi di ciascuno degli oratori, anche in quello molto critico svolto dall'onorevole Calzolaio, vi è qualcosa di vero; ma la reiterazione del decreto-legge si è resa necessaria a causa della situazione di stallo che si è creata, in particolare con riferimento ad alcune attività produttive, per l'eccessiva rigidità della normativa pre-

vigente, che non teneva conto della diversa carica inquinante di determinati reflui. L'intervento correttivo, inoltre, è conseguente a due recenti pronunce della Corte di cassazione, che ribadiscono il vincolo delle regioni al rispetto dei limiti previsti dalle tabelle A e C della legge Merli, considerando unici i valori per gli scarichi produttivi civili e fognari, salvo la possibilità di deroga soltanto in senso restrittivo.

Stante la situazione che si è andata sedimentando nell'ambito di talune attività produttive, bloccate dalla rigidità di alcuni valori-limite previsti dalla citata normativa, è auspicabile la rimozione di tale ostacolo, in modo da giungere alla realizzazione di un progetto che garantisca comunque la caduta di valori inquinanti. Se vogliamo dire la verità fino in fondo, occorre rilevare che una iperproduzione legislativa ha consentito ad alcune persone furbe di trovare dei varchi. Su questo siamo tutti d'accordo e sarebbe inutile negarlo. È altrettanto vero, collega Calzolaio, che la modifica anche di un solo articolo o di un solo comma della legge Merli produce riflessi su tutta la legge.

Voglio ricordare che nel programma di Governo è contenuto l'impegno a presentare al più presto testi unici in materia. Nelle parole dell'onorevole Calzolaio rilevo una incoerenza (conosco molto bene, per carità, il mestiere dell'opposizione) quando egli accusa il Governo di aver voluto, di fatto, ritirare il decreto-legge sulle materie prime e secondarie (o sulla cosiddetta direttiva Seveso). Il Governo ha accettato non di ritirare, ma di reiterare tale decreto, in quanto dal Parlamento è venuta la proposta di predisporre una legge-quadro in materia, che auspico sia elaborata al più presto anche con riferimento alla legge Merli. Vi è quindi incoerenza, perchè quando si accetta di fare una legge-quadro e si fa lavorare il Parlamento in tale direzione si critica il Governo, mentre per altri versi non si critica più di tanto.

Concordo sull'esigenza di stilare al più presto dei testi unici, ma al tempo stesso invito la Camera a convertire in legge il decreto-legge n. 292, che ci consentirà di disporre di un certo margine di tempo per predisporre insieme i suddetti testi unici.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti e subemendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli, gli emendamenti e i subemendamenti vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

**ANTONIO PASINATO, Relatore.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti Lenti 1.1 e 1.2, ispirati ad una filosofia opposta a quella del decreto e quindi incidenti sui principi ispiratori del provvedimento. Sono altresì contrario agli emendamenti Calzolaio 1.3 e Lenti 1.4.

Raccomando l'approvazione del subemendamento 0.1.5.1 della Commissione ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Calzolaio 1.5, che rappresenta una migliore stesura del testo originario, come modificato dal subemendamento 0.1.5.1 della Commissione.

Ciò significa che sono contrario all'ultima parte dell'emendamento Calzolaio 1.5.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.6 della Commissione. Sono contrario agli emendamenti Lenti 1-bis.1, 1-bis.2, 2.1 e 2.2 giacché contraddicono la depenalizzazione decisa in Commissione. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.5 della Commissione, che costituisce una riformulazione del comma 1 concernente i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossica e soddisfa perciò l'esigenza di una migliore leggibilità del testo.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Calzolaio 2.3 e 2.4; altrimenti, il parere è contrario.

**PRESIDENTE.** Nel caso in cui fosse approvato l'emendamento 2.5 della Commis-

sione, avverto che sarebbero preclusi gli emendamenti Calzolaio 2.3 e 2.4.

**ANTONIO PASINATO, Relatore.** Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Lenti 2-ter.1.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**ALTERO MATTEOLI, Ministro dell'ambiente.** Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Lenti 1.1 e 1.2, Calzolaio 1.3 e Lenti 1.4. Accetta il subemendamento 0.1.5.1 della Commissione: qualora non venisse approvato il subemendamento, esprimerebbe parere contrario sull'emendamento Calzolaio 1.5.

Accetto l'emendamento 1.6 della Commissione e sono contrario agli emendamenti Lenti 1-bis.1 e 1-bis.2.

Con l'emendamento Lenti 2.1 è stata introdotta la depenalizzazione. Poiché il decreto è stato reiterato con una formulazione diversa, il Governo si rimette all'Assemblea su questo emendamento anche se, avendo seguito i lavori della Commissione, ben comprende la filosofia della normativa proposta: infatti, se la depenalizzazione vale per gli amministratori, deve valere anche per gli imprenditori.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Lenti 2.2 e 2-ter.1 e accetto l'emendamento 2.5 della Commissione.

Il Governo infine esprime parere contrario, qualora non risultassero preclusi, sugli emendamenti Calzolaio 2.3 e 2.4.

**PRESIDENTE.** Il relatore desidera fare una precisazione...?

**ANTONIO PASINATO, Relatore.** Desidero solo ribadire di aver espresso parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento Calzolaio 1.5, mentre sulla prima concordo.

**PRESIDENTE.** Era chiaro, onorevole relatore, che il suo parere favorevole sul subemendamento 0.1.5.1 della Commissione comportava, conseguentemente, parere contrario alla parte dell'emendamento Calzolaio 1.5 modificata dal subemendamento stesso. Il Governo forse non lo ha chiarito

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

ma credo che il suo parere si muovesse nella stessa linea.

ALTERO MATTEOLI, *Ministro per l'ambiente*. Concordo infatti con il parere espresso dal relatore su questo punto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Lenti 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lenti 1.2.

BRUNO SOLAROLI. Chiedo di parlare sulle modalità della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. A nome del gruppo progressisti-federativo, chiedo la votazione nominale su questo e sui successivi emendamenti e subemendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Solaroli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzolaio. Ne ha facoltà.

VALERIO CALZOLAIO. Condividiamo il senso dell'emendamento Lenti 1.2, ma riteniamo che contenga due principi differenti, perché da una parte tende a sopprimere, analogamente ad un emendamento da noi presentato e sul quale mi soffermerò successivamente, le parole «anche in senso restrittivo» e, dall'altra, presenta una formulazione a mio parere meno efficace rispetto al mio emendamento 1.5, concordato in Commissione.

Per questo motivo voterò contro l'emendamento 1.2, mentre raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.5 che consente di raggiungere il medesimo risultato. Proprio a tal fine invito la collega Lenti a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lenti?

MARIA LENTI. Concordo con le osserva-

zioni dell'onorevole Calzolaio e ritiro pertanto il mio emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lenti. Passiamo alla votazione dell'emendamento Calzolaio 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzolaio. Ne ha facoltà.

VALERIO CALZOLAIO. Invito l'Assemblea a seguire se possibile con attenzione la votazione almeno di alcuni di questi emendamenti, che rischiano di pregiudicare...

NICOLA BONO. L'aula è sempre attenta!

VALERIO CALZOLAIO. Mi scuso, collega, è vero...

L'inciso «anche in senso meno restrittivo» focalizza il vero obiettivo del decreto, che non è quello di ricercare i migliori indici di qualità, nel pieno rispetto dell'autonomia regionale, in relazione allo stato delle acque dei fiumi e dei piani di risanamento regionali ma quello, in sostanza, di dare il via libera al superamento dei limiti di accettabilità di determinati scarichi. L'inciso è assolutamente superfluo, perché la modifica della legge del 1976 già si realizza con il verbo «derogare» (naturalmente noi non lo condividiamo e infatti abbiamo votato a favore dell'emendamento soppressivo), laddove nella legge Merli si utilizzava l'espressione «tener conto». Derogare significa appunto che si possono superare i limiti, ovviamente soprattutto verso il basso, ma comunque anche verso l'alto oltretutto verso il basso. Inserire l'inciso «anche in senso meno restrittivo» è quindi un incentivo a non considerare i limiti di inquinamento.

Ricordo che stiamo parlando di qualcosa di decisivo per lo stato dei fiumi e per la salute. Sia chiaro: la modifica della legge Merli si realizza comunque, utilizzando il verbo «derogare». L'inciso in questione — ripeto — è superfluo e ridondante, come tutti riconoscono, ma denota il vero messaggio che si vuole dare al paese a fronte di determinate situazioni di grave inquinamento. Invito caldamente a considerare come, in una situazione di degrado ambientale, questo messaggio sia inutile. Raccomando

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

dunque l'approvazione del mio emendamento 1.3.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calzolaio 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	429
Votanti . . . . .	415
Astenuti . . . . .	14
Maggioranza . . . . .	208
Hanno votato sì . . . . .	173
Hanno votato no . . . . .	242

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lenti 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Vi sono ancora tredici deputati il cui dispositivo di voto lampeggia. Come essi possono agevolmente constatare, sul relativo visore compare la scritta «bloc». Vuol dire che devono lasciare il pulsante e tornare poi a premerlo; altrimenti, dopo si assiste ad una serie di richieste di parola per precisazione sugli intendimenti di voto...

Ora è rimasto un solo segnale lampeggiante: possiamo dunque procedere.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	449
Votanti . . . . .	435
Astenuti . . . . .	14
Maggioranza . . . . .	218
Hanno votato sì . . . . .	174
Hanno votato no . . . . .	261

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.1.5.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	443
Votanti . . . . .	436
Astenuti . . . . .	7
Maggioranza . . . . .	219
Hanno votato sì . . . . .	268
Hanno votato no . . . . .	168

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Calzolaio 1.5, nel testo modificato dal subemendamento approvato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	442
Votanti . . . . .	426
Astenuti . . . . .	16
Maggioranza . . . . .	214
Hanno votato sì . . . . .	416
Hanno votato no . . . . .	10

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.6 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	445
Votanti . . . . .	437

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	219
Hanno votato sì . . . . .	273
Hanno votato no . . . . .	164

*(La Camera approva).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lenti 1-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	438
Votanti . . . . .	427
Astenuti . . . . .	11
Maggioranza . . . . .	214
Hanno votato sì . . . . .	169
Hanno votato no . . . . .	258

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lenti 1-bis.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	440
Votanti . . . . .	428
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	215
Hanno votato sì . . . . .	164
Hanno votato no . . . . .	264

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lenti 2.1, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	445
Votanti . . . . .	433
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	217
Hanno votato sì . . . . .	162
Hanno votato no . . . . .	271

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lenti 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	447
Votanti . . . . .	433
Astenuti . . . . .	14
Maggioranza . . . . .	217
Hanno votato sì . . . . .	37
Hanno votato no . . . . .	396

*(La Camera respinge).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scalia. Ne ha facoltà.

**MASSIMO SCALIA.** Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 2.5 della Commissione, che rischia di peggiorare il testo del decreto in una materia nella quale i segnali contano, come ricordava prima il collega Calzolaio: ed un primo segnale, negativo, è stato la reiezione del suo emendamento 1.3.

Qui si tenta di depenalizzare le violazioni relative agli scarichi civili ed anche quelle concernente gli scarichi produttivi. Vorrei ricordare che il ministro dell'ambiente in Commissione ha detto di non tenere in modo particolare ai decreti-legge del Go-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

verno precedente. Ebbene, tale atteggiamento presenta due risvolti negativi: da un lato, configura una sorta di libertà di inquinamento per le imprese, che rientra in una visione del rapporto imprese-inquinamento da terzo o quarto mondo; se vi è la necessità di eliminare lacci e laccioli per quanto attiene agli scarichi inquinanti, così operando ci si uniforma proprio a quei paesi dai quali vorremmo rimanere lontani. Un paese che ospita, a Napoli, il vertice G7, dovrebbe ricordarsi di essere uno dei maggiori paesi industriali e dovrebbe anche approntare, per quanto riguarda il rapporto industria-ambiente, un'organizzazione tecnica e tecnologica tale da consentirgli di evitare l'adozione di rimedi come questi, francamente avvilenti.

L'altro risvolto negativo è rappresentato dalle motivazioni che sono ravvisabili dietro l'adozione di tali norme. Non si tratta solo della già ricordata sentenza della Corte di cassazione perché esiste un'altra questione: quando si discute degli insediamenti produttivi e degli scarichi, non si può dimenticare il problema delle concerie. Come è noto, alcune di queste si trovano in Toscana, regione in cui è stato eletto il ministro dell'ambiente, altre in Campania, e cito, solo per fare un nome, Solofra.

Ci troviamo quindi di fronte ad un emendamento che presenta due risvolti, entrambi deteriori: il sospetto di un interesse di tipo locale e l'assenza di un vincolo per le imprese a porre in essere i necessari adeguamenti tecnologici al fine di avere sempre minori ricadute negative sull'ambiente, come peraltro avviene nel mondo evoluto. Le imprese invece continuano ad essere libere di inquinare con i loro scarichi, come avviene — lo ripeto — nel terzo e nel quarto mondo.

Invito i colleghi a riflettere sul fatto che in tal modo il nostro paese non si pone all'altezza del ruolo che vuole interpretare di fronte al mondo e chiedo loro di comportarsi di conseguenza. Per parte nostra, siamo contrari all'emendamento 2.5 della Commissione anche perché ci vergogniamo di vivere in un paese che vuole regolare il rapporto imprese-ambiente nei termini in esso indicati. *(Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo).*

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.5 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	439
Votanti . . . . .	426
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	214
Hanno votato sì . . . . .	267
Hanno votato no . . . . .	159

*(La Camera approva).*

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Calzolaio 2.3 e 2.4.

FABRIZIO VIGNI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento Calzolaio 2.3 non sia precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.5 della Commissione.

È vero che l'intero sistema delle sanzioni va rivisto, ma noi siamo in presenza di una grave incongruenza perché si sta parlando — si badi bene — di sanzioni previste nel caso di sostanze altamente tossiche. Si fissa giustamente l'entità della sanzione massima in 60 milioni di lire, ma non si prevede l'ammontare della minima. In altre parole, si potrebbe determinare una situazione in cui gravi trasgressioni potrebbero essere sanzionate anche con cifre irrisorie, di poche migliaia di lire. È per tale ragione che abbiamo presentato l'emendamento Calzolaio 2.3.

PRESIDENTE. Onorevole Vigni, il senso dell'emendamento Calzolaio 2.3 era già chiaro; il problema è che esso non è più proponibile perché avrebbe dovuto essere

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

trasformato in subemendamento all'emendamento 2.5 della Commissione. Per altro, avevo a suo tempo correttamente avvisato di ciò i colleghi ed il relatore, avvertendo esplicitamente che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 2.5 della Commissione, sarebbero risultati preclusi gli emendamenti Calzolaio 2.3 e 2.4.

Ho precisato tutto ciò subito dopo che era stato dato il parere del relatore sull'emendamento 2.5 della Commissione, indicando con chiarezza che non si sarebbero potuti porre in votazione gli emendamenti Calzolaio 2.3 e 2.4 in caso di accoglimento dell'emendamento della Commissione (a meno che gli emendamenti non fossero riproposti come subemendamenti a quello della Commissione).

VALERIO CALZOLAIO. Chiedo scusa, Presidente, ma l'inciso a cui il mio emendamento 2.3 fa riferimento è identico, nell'emendamento 2.5 della Commissione, a quello contenuto nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. È vero, collega Calzolaio, ma l'emendamento 2.5 della Commissione è già stato approvato; pertanto non può più essere modificato.

ANTONIO PASINATO, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO PASINATO, *Relatore*. Desidero precisare che se gli emendamenti in questione fossero stati trasformati in subemendamenti all'emendamento 2.5 della Commissione, avrei potuto esprimere su di essi parere favorevole.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma ribadisco che la Camera ha già deliberato e che neppure il relatore può tornare sulla deliberazione stessa.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lenti 2-ter.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	434
Votanti . . . . .	425
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	213
Hanno votato sì . . . . .	154
Hanno votato no . . . . .	271

(La Camera respinge).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Sono stati presentati gli ordini del giorno Calzolaio ed altri n. 9/540/1 e Vigni ed altri n. 9/540/2 (*vedi l'allegato A*).

Qual è il parere del Governo su tali ordini del giorno?

ALTERO MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie sia l'ordine del giorno Calzolaio ed altri n. 9/540/1 che l'ordine del giorno Vigni ed altri n. 9/540/2.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori degli ordini del giorno insistono per la votazione?

VALERIO CALZOLAIO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

FABRIZIO VIGNI. Anche noi, signor Presidente, insistiamo per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Calzolaio ed altri n. 9/540/1, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Vigni ed altri n. 9/540/2, accolto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lenti. Ne ha facoltà.

MARIA LENTI. Signor Presidente, rilevato che non sono state prese in considerazione né le direttive della CEE, né i piani di risanamento delle regioni, e poiché sono stati respinti gli emendamenti presentati dal gruppo di rifondazione comunista-progressisti, dichiaro il voto contrario del gruppo stesso alla conversione in legge del decreto-legge n. 292 (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzocchi. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAZZOCCHI. Signor Presidente, vorrei sottolineare il fatto che i deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI non sono intervenuti nel corso dell'esame degli emendamenti essendosi rifatti alla relazione esposta dall'onorevole Pasinato. Dobbiamo tuttavia porre in evidenza che, nel corso del dibattito, sono state espresse alcune notevoli perplessità e — se lei mi consente, signor Presidente — talune ingiuste supposizioni nei confronti del ministro dell'ambiente.

Sarà bene pertanto che il gruppo di alleanza nazionale-MSI, prima ancora di esprimere il proprio voto sul provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 292 del 1994, sottoponga all'attenzione dell'Assemblea alcune considerazioni. Il decreto-legge oggi al nostro esame è uno dei provvedimenti più attesi da centinaia di sindaci ed amministratori di aziende i quali, nel corso dell'ultimo anno, si sono trovati spesso incriminati — è opportuno sottolinearlo — per una discutibile sentenza della Cassazione. Intendo riferirmi alla sentenza Tognetti, più volte citata in quest'aula, del febbraio 1993, la quale, pur essendo utile per la tutela ambientale, ha dato la possibilità alla magistratura ordinaria di adottare interpretazioni rigorose che, di fatto, hanno forzato il dato normativo.

Si sono verificate situazioni evidentemente paradossali a carico di amministratori responsabili di impianti di depurazione degli

scarichi da pubblica fognatura che, per ogni superamento di massimi tabellari, sono stati incriminati per una sorta di responsabilità penale oggettiva, o quanto meno di inversione dell'onere della prova di una responsabilità penale. Nel corso di quest'anno abbiamo assistito all'assurdo logico e giuridico per il quale i reati di inquinamento delle acque si individuano soprattutto laddove pubbliche amministrazioni predispongano ed attivino impianti per il controllo degli stessi; mentre non si configurano laddove tali impianti e controlli non vengono neppure messi in atto.

Di fronte a questo quadro di grande incertezza, ed alle giuste preoccupazioni espresse sia dagli ambientalisti sia dagli stessi amministratori, il nostro gruppo ha già espresso...

PRESIDENTE. Prego i signori deputati ed il signor sottosegretario di non voltare le spalle alla Presidenza!

ANTONIO MAZZOCCHI. ...in Commissione le proprie perplessità su un decreto-legge ereditato — è bene sottolinearlo! — dalla passata legislatura e che, se non fosse stato emendato — questa è la risposta che vorrei dare ad alcuni colleghi intervenuti nel dibattito —, avrebbe di fatto aggravato, e non certamente migliorato, la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature.

Come deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI, riaffermiamo in questa sede quanto abbiamo già avuto modo di sostenere in Commissione: la scelta di oggi — mi pare lo abbia sottolineato in maniera efficace il signor ministro dell'ambiente — è una scelta di realismo, in attesa di una riconsiderazione della disciplina dei recapiti nelle pubbliche fognature che assicuri una certa uniformità nella regolamentazione da parte dei comuni, eventualmente anche attraverso la fissazione di criteri e linee-guida.

A coloro che ci oppongono anche giuste perplessità di ordine ambientale — mi rivolgo alla collega del gruppo di rifondazione comunista-progressisti — intendiamo assicurare che gli emendamenti che la maggioranza ha presentato vogliono essere soltanto un momento di transizione per ricostruire in modo unitario, per quanto possibile, i contorni di una disciplina giuridica sempre più

caotica e frammentaria, un tentativo di opporsi, in maniera rispettosa ma ferma, ad inutili fughe in avanti di certa magistratura, nonché un contributo per difendere gli enti che gestiscono pubbliche fognature da asurdità normative.

D'altra parte non abbiamo difficoltà ad affermare, onorevoli colleghi, che il decreto-legge, che ripropone sanzioni penali aggravate dall'arresto per il superamento dei limiti tabellari per gli scarichi da pubbliche fognature, è grave e non ha nulla a che fare con la necessità di una seria politica ambientale. Se non lo avessimo emendato, questo decreto-legge sarebbe stato un ritorno al passato, assurdamente penalizzante per i pubblici amministratori e per i dirigenti aziendali.

Signor Presidente, ci sembra strano che molti colleghi in quest'aula dimentichino che quel che oggi la maggioranza propone attraverso l'emendamento all'articolo 1 non è che la ripetizione di quanto stabilito dal decreto-legge n. 454 del 1993, approvato dal Senato, che fissava sanzioni amministrative in luogo di quelle penali.

Noi tutti siamo consapevoli che l'esperienza quasi ventennale della legge Merli una cosa di certo ha dimostrato: non sempre la tutela penale fa bene all'ambiente, né la tutela penale può surrogare insufficienze di controlli amministrativi e di politiche attive dell'ambiente.

Ai colleghi ambientalisti vorrei ricordare come esperienze condotte in paesi più avanzati del nostro nella tutela ambientale abbiano dimostrato che l'applicazione della pena pecuniaria, quando non sia rara e sporadica, costituisce un deterrente più efficace della stessa pena carceraria per i cosiddetti reati di disubbidienza.

Dobbiamo essere convinti che in materia di ambiente non è la severità o la sproporzione delle sanzioni che serve a tutelare gli interessi generali, quanto piuttosto la diffusione su tutto il territorio nazionale di efficaci controlli, per cogliere, se non tutte, almeno la parte prevalente di violazioni che purtroppo in molte situazioni sono la norma e che vengono di fatto tollerate con l'applicazione sporadica di sanzioni molto dure in un numero però notevolmente ristretto di

casi. Ecco perché riteniamo che per la tutela dell'ambiente sia più utile una misura nelle sanzioni, accompagnata dalla loro effettiva e generalizzata applicazione.

Signor Presidente, signor ministro, il gruppo di alleanza nazionale-MSI ha contribuito, insieme con quelli di forza Italia, della lega nord, del centro cristiano democratico (voglio rivolgere un particolare ringraziamento al relatore su questo disegno di legge), ad emendare il provvedimento che il Governo ha sottoposto al parere preventivo della Commissione. Proprio in quest'ultima sede abbiamo sottolineato come non sia più possibile andare avanti a colpi di decreto-legge; è necessario che il Parlamento si riappropri del diritto di legiferare anche attraverso l'iniziativa autonoma di ciascun parlamentare.

L'impegno di alleanza nazionale è quello di dar vita, quanto prima, ad un'iniziativa che riveda la legge Merli — in questo concordo con il collega Calzolaio —, tenendo presente che la tutela ambientale non si ottiene soltanto attivando una serie di strumenti vincolistici normativi e sanzionatori, ma anche attraverso misure fiscali e parafiscali. Dobbiamo ricondurre nel mercato la tematica ambientale, farla assorbire nei costi e nei bilanci delle aziende, farla entrare nella progettazione e nell'organizzazione dei processi produttivi, renderla controllabile dallo stesso mercato.

La legge Merli è già stata sperimentata e da essa si è ricavato tutto ciò che si poteva. Non si tratta quindi di abolirla ma di superarla in una legislazione molto più articolata, ambiziosa e raffinata, che riconduca appunto la politica ambientale all'interno di quella economica e di quella fiscale.

Con questo spirito, il gruppo di alleanza nazionale dichiara il proprio voto favorevole alla conversione in legge del decreto in esame con l'augurio che il contributo di oggi possa costituire un impegno di tutto il Parlamento per una nuova legislazione che, attraverso l'adozione di un nuovo concetto culturale improntato non alla repressione, ma alla prevenzione responsabilizzi la generalità degli operatori economici, degli amministratori e dei cittadini nei confronti di una reale tutela dell'ambiente come scelta di

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

civiltà (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pasinato. Ne ha facoltà.

**ANTONIO PASINATO.** Signor Presidente, signori colleghi, dichiaro ovviamente il voto favorevole mio personale e dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico al disegno di legge di conversione del decreto in esame.

Desidero aggiungere una brevissima riflessione, anche per non ripetere quanto detto in precedenza. È necessario riportare l'argomento nell'ambito della razionalità e non in quello delle semplificazioni e delle banalizzazioni. Affermare che il provvedimento consentirebbe alle aziende — in presenza dell'inciso contenuto nell'articolo 2 — di scaricare liberamente nelle fognature in barba ai limiti, dando via libera all'inquinamento selvaggio, rappresenta infatti, a mio giudizio — e credo anche in base alla razionalità —, una pura e semplice banalizzazione.

Il decreto-legge, sia pure nella transitorietà, ha una sua filosofia ben precisa, che vorrei brevemente sottolineare affinché la questione non si presti ad equivoci, per usare un termine benevolo. In primo luogo, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1976, la maggioranza — al contrario di una parte della sinistra (mi si consenta di ricordarlo), che aveva presentato un emendamento diretto a prevedere una depenalizzazione — propone il mantenimento della sanzione penale dell'arresto. Si fa quindi riferimento al fatto conoscitivo, cioè alla domanda di autorizzazione per lo scarico e quindi all'autorizzazione stessa.

Sottolineo questo aspetto che non è ininfluente, dal momento che si raggiungono due obiettivi, il primo dei quali consiste nel mettere la pubblica amministrazione, nelle sue articolazioni, nella condizione di conoscere la reale situazione degli scarichi. Mi rendo conto — ma di ciò non può essere data colpa né al Governo, né al ministro, né alla maggioranza: il collega Calzolaio mi

consentirà di sottolinearlo — che la condizione in cui versa il catasto degli scarichi (cioè l'elemento conoscitivo da cui prendere le mosse) è quella che è.

Occorre quindi mettere l'amministrazione pubblica nelle condizioni di mantenere un rapporto con il cittadino, con gli operatori, con le imprese. Ecco perché, proprio per rilanciare l'attività di monitoraggio, il momento conoscitivo dovrà essere perseguito costantemente.

Il secondo obiettivo. Il sistema consente l'utilizzo di quegli strumenti amministrativi — fra i quali la revoca dell'autorizzazione, collega Scalia — che devono costituire una garanzia affinché non si perpetui lo scarico superiore ai limiti di accettabilità nel corpo ricettore, nel contenitore in generale, nell'ambiente.

È dunque una semplificazione il ritenere che il fine ultimo di questo provvedimento sia quello di consentire lo scarico libero; il vero obiettivo è portare nell'ambito amministrativo l'attività di controllo in materia di scarichi e di gestione degli impianti. Il sindaco, l'autorità amministrativa competente, ha l'obbligo di revocare le autorizzazioni nel caso in cui gli scarichi superino i limiti non per fatto accidentale, ma per motivi strutturali o — peggio ancora — per malafede.

Quindi una garanzia sull'ambiente esiste nel modo più assoluto: l'idea centrale, la volontà, è quella di portare tale impostazione nel contesto amministrativo. Credo debba essere sottolineato chiaramente, perché l'ambiente — lo dico con estrema tranquillità di coscienza — non appartiene a qualcuno in particolare, ma è un bene di tutti e quindi ciascuno ha il dovere di valorizzarlo, di difenderlo, di curarlo. Ecco la motivazione di fondo per l'adozione del provvedimento in esame: vorrei che i fatti venissero considerati per quel che sono, per evitare equivoci.

In conclusione, ritengo che attraverso questi sistemi si possa arrivare alla soluzione del problema; in proposito, richiamo l'intervento del collega Mazzocchi, il quale ha sottolineato la necessità di affrontare la questione in termini culturalmente diversi. Il punto di arrivo non è certo vicino e la soluzione non sarà sicuramente facile da

raggiungere, ma è indubbio che occorre manifestare chiaramente al paese — ed è questo l'ultimo obiettivo che vorrei sottolineare — una nuova volontà di approccio al problema: la collaborazione fra pubblica amministrazione e fra organi dello Stato, una collaborazione fattiva, che coinvolga le categorie e le imprese, senza limitarsi esclusivamente alla via repressiva dell'azione penale, quella vigente fino ad oggi.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzolaio. Ne ha facoltà.

**VALERIO CALZOLAIO.** L'intervento del relatore non ci rassicura né ci rasserenava: lascia tuttavia aperto il campo ad un confronto che potrà continuare nell'aula del Senato.

Noi siamo convinti che la definitiva conversione in legge di questo decreto — lo sottolineo perché oggi non ci apprestiamo a votare per la conversione definitiva — non sia possibile con il testo in esame. L'intervento del relatore — che noi non apprezziamo nel merito — ci permette però di dire che il confronto potrà continuare per esaminare gli ulteriori miglioramenti che riteniamo necessari.

Lo ribadisco: crediamo che sia particolarmente grave l'emendamento della Commissione sottoposto questa mattina all'approvazione dell'Assemblea. Se qualcuno si togliesse lo sfizio di verificare il nuovo testo dell'articolo 21 della legge del 1976 (così come sarebbe modificato) si renderebbe conto che si tratta di una norma illeggibile per ogni cittadino, per ogni giudice, per ogni ente locale: è un susseguirsi di disposizioni confuse, il comma successivo deroga a quello precedente, si inventano tipologie e classificazioni. Fra l'altro, si stabilisce che sono ammissibili interventi penali diversi dall'ammenda soltanto per gli insediamenti abitativi privati, praticamente soltanto per le case: è una innovazione legislativa di carattere europeo! Si finisce per equiparare diverse ipotesi contraddicendo l'impostazione della legge Merli, cioè la separazione fra scarichi civili e scarichi di insediamenti produttivi. La legge si basa su tale differenza — complessa, articolata —, mentre nel caso speci-

fico si individua almeno in un'ipotesi (sanzione penale fino ad un'ammenda di 60 milioni) l'equiparazione di queste situazioni. C'è il rischio, con il cosiddetto articolo 2-ter, di una sanatoria e di un colpo di spugna.

Il rischio presente nell'attuale testo è molto grave; chiediamo che vi prestino molta attenzione non solo il Senato, ma anche associazioni ed enti locali, per la formulazione di norme che potremmo non condividere, ma che fossero tali da migliorare l'attuale situazione sul piano delle sanzioni, rese più confuse e contraddittorie dal provvedimento.

Riteniamo necessario rivedere il sistema delle sanzioni nel suo complesso, al fine di affermare per l'inquinamento, non solo delle acque ma anche dell'aria e acustico, il principio secondo il quale chi inquina paga, chi inquina meno risparmia; forse, si potrebbe anche stabilire che chi meno inquina è più incentivato. Occorre altresì valutare le disposizioni contenute in altre normative; penso, ad esempio, alla soluzione adottata dalla recente legge in materia di risorse idriche.

Si deve, inoltre, considerare l'effettività attuale della responsabilità per danno pubblico ambientale prevista, con risarcimento, dalla legge n. 349 del 1986, e riconoscere effettiva autonomia alle regioni anche in materia di sanzioni; occorre dunque rivedere nell'insieme il regime.

Comunque, al di là delle sanzioni — anche noi non condividiamo la via giudiziaria alla tutela dell'ambiente —, vanno potenziati tutti gli strumenti alternativi idonei a raggiungere più elevati livelli di tutela. Penso alla tassazione ambientale, all'assicurazione obbligatoria, alla responsabilità oggettiva, ad accordi di programma, a programmi di ecoaudit e relativi accordi volontari, anche con imprese e gruppi di imprese.

Insieme al sistema delle sanzioni va rivisto quello delle autorizzazioni; vi è il problema del catasto degli scarichi, che non funziona e rende perciò inapplicabile un certo tipo di sanzioni. La legge del 1976 consentiva di rilasciare autorizzazioni allo scarico una volta per tutte, praticamente destinate a divenire diritto acquisito, mentre si dovrebbe controllare se le autorizzazioni stesse siano state rispettate. Ciò non avviene e si aggiunge, così, inquinamento ad inquinamento.

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

Vi saranno scadenze rapide per la verifica: penso all'esame del provvedimento da parte del Senato ed anche all'approvazione da parte dell'Assemblea, mi sembra all'unanimità, di un ordine del giorno, che impegna il Governo a rivedere in tempi rapidi un insieme di normative.

Vigileremo affinché sia possibile correggere i limiti pesanti, gravi, del testo che l'Assemblea si accinge a varare.

**PRESIDENTE.** Avverto che la Presidenza autorizza la pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo delle dichiarazioni di voto dei deputati Arata e Cavaliere, che ne hanno fatto richiesta.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Ricordo ai colleghi che subito dopo la votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 540 avrà luogo un'altra votazione mediante procedimento elettronico, relativa alla elezione dei componenti la rappresentanza della Camera all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Vi prego quindi di non allontanarvi.

Passiamo dunque alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 540, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scari-chi nelle pubbliche fognature e degli insedia-menti civili che non recapitano in pubbliche fognature» (540):

Presenti . . . . .	377
Votanti . . . . .	372
Astenuti . . . . .	5
Maggioranza . . . . .	187
Hanno votato sì . . . . .	233
Hanno votato no . . . . .	139

*(La Camera approva).*

**Votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

A norma dell'articolo 56, comma 3, del regolamento si procederà alla votazione a scrutinio segreto della seguente lista predisposta dal Presidente in base alle designazioni dei gruppi:

*membri effettivi:* Arata, Vincenzo Bianchi, Brugger, Fassino, Latronico, Mattina, Mitolo, Parisi, Selva.

*membri supplenti:* De Biase Gaiotti, Del Gaudio, Ghigo, Mazzone, Melandri, Prestigiacomo, Rivelli, Rodeghiero, Soldani.

Indico pertanto la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	374
Votanti . . . . .	357
Astenuti . . . . .	17
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	61

*(La Camera approva).*

Proclamo eletti rappresentanti della Camera all'Assemblea parlamentare del Consi-

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

glio d'Europa i deputati: Arata, Vincenzo Bianchi, Brugger, Fassino, Latronico, Mattina, Mitolo, Parisi, Selva; e membri supplenti i deputati: De Biase Gaiotti, Del Gaudio, Ghigo, Mazzone, Melandri, Prestigiaco, Rivelli, Rodeghiero, Soldani.

Avverto che la delegazione testé eletta, insieme alla delegazione del Senato della Repubblica, è convocata oggi alle 18 nell'aula della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori, palazzo del Seminario, per procedere all'elezione del presidente.

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, desidero farle presente che il sistema non ha registrato il mio voto favorevole sull'emendamento Lenti 1-bis.1 relativo al disegno di legge di conversione n. 540.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione.

GIUSEPPE PERICU. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PERICU. Desidero farle presente, signor Presidente, che non è stato registrato il mio voto contrario in occasione della votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 540.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto anche della sua dichiarazione.

GABRIELE DE ROSA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE DE ROSA. Signor Presidente, vorrei farle presente che il mio voto non è stato registrato in occasione della votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 635.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione.

VALTER BIELLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, desidero far presente che il mio voto contrario non è stato registrato in occasione della votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 540.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione che rimarrà a verbale.

GIOVANNI BIANCHI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BIANCHI. Signor Presidente, desidero anch'io far presente che il mio voto non è stato registrato in occasione della votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 635.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto anche della sua dichiarazione che rimarrà a verbale.

MARIO BACCINI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO BACCINI. Desidero anch'io far presente, signor Presidente, che nella votazione finale sia sul disegno di legge di conversione n. 635, sia sul disegno di legge di conversione n. 540, il mio voto favorevole non è stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto anche della sua dichiarazione.

Onorevoli colleghi, forse è facile spiegare l'arcano: finché non saranno assegnati i posti, il meccanismo elettronico entra in funzione qualche secondo dopo la dichiara-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

zione di apertura della votazione. Se pertanto il pulsante viene premuto troppo presto, il dispositivo elettronico non funziona adeguatamente. È necessario quindi aspettare un paio di secondi dopo l'indizione della votazione.

PAOLO ARATA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARATA. Desidero far presente anch'io, signor Presidente, che il mio voto favorevole nella votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 635 non è stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto anche della sua dichiarazione che rimarrà a verbale.

GIANCARLO SITRA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO SITRA. Desidero far presente, signor Presidente, che il mio voto su un emendamento relativo al disegno di legge di conversione n. 540 non è stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto anche della sua dichiarazione che rimarrà a verbale.

SERGIO CHIESA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO CHIESA. Desidero far presente che nella votazione finale sul disegno di legge di conversione n. 635 il mio voto favorevole non è stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto anche della sua precisazione, che rimarrà a verbale.

### Ordine del giorno della seduta domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 23 giugno 1994, alle 9,30:

1. — *Discussione delle domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:*

Nei confronti dell'onorevole Vito Lattanzio, nella sua qualità di ministro per il coordinamento della protezione civile *pro tempore*, nonché degli onorevoli Calogero Mannino, Nicola Capria, Rosario Nicolosi, dell'onorevole Salvatore Sciangula, e dei signori Filippo Salamone, Antonio Vita, Mario Maddaloni e Lionello Sebasti per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV-bis, n. 1).

— *Relatore:* Finocchiaro Fidelbo.

Nei confronti dell'onorevole Luigi Ciriaco De Mita, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, nonché dei signori Enrico Macchioni, Carlo Granelli, Luigi Manco, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Angelo Giorgio Ardina, Antonio Ardina, Silvio Berti, Laura Tenerani, Renato Torre, Enrico Capozzi, Luigi Cafiero, Alfredo Frojo, Francesco Naddeo, Michele Iapicca, Giampaolo Pellegrini, Antonio Turatti e Corrado Rezzuto, ciascuno *in parte qua* indagato per i seguenti reati: 1) per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numeri 2 e 7, 323, comma 2, 324 e 479 dello stesso codice (abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuati e pluriaggravati);

2) per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 61, numero 7, 112, numero 1, e 640-bis dello stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, continuata e pluriaggravata); 3) per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7, e 317 dello stesso codice (concussione aggravata) e precisamente: l'onorevole Luigi Ciriaco De Mita ed i signori Michele De Mita ed Elveno Pastorelli per tutti i capi di imputazione; i signori Enrico Macchioni e Carlo Granelli per il primo capo di imputazione; il signor Luigi Manco per il primo ed il secondo capo di imputazione; tutti gli altri per il secondo capo di imputazione (doc. IV-bis, n. 2).

— *Relatore*: Finocchiaro Fidelbo.

### 2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche (582).

— *Relatore*: Perale.  
(*Relazione orale*).

### 3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso (543).

— *Relatore*: Rodeghiero.  
(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 12,20.**

## TESTO DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ANTONIO PASINATO SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 540.

ANTONIO PASINATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzi tutto fare riferimento in sintesi ai contenuti del decreto-legge 16 maggio 1994, n.

292, che riguarda esclusivamente gli scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e gli scarichi delle pubbliche fognature.

L'articolo 1 del decreto, intervenendo a modifica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, già modificato dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, precisa che le regioni, alle quali è demandato il compito di definire, nell'ambito dei rispettivi piani di risanamento, la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, hanno la facoltà di derogare, anche in senso meno restrittivo, ai limiti tabellari previsti in allegato a detta legge n. 319 del 1976.

Si tratta di una precisazione e non di una modifica rispetto al regime previgente, almeno secondo l'interpretazione data in sede amministrativa, posto che le direttive all'uopo fissate con delibera del comitato interministeriale in data 30 dicembre 1980 (delibera emanata in attuazione dell'articolo 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976 come modificato dall'articolo 17 della legge n. 650 del 1979) già inequivocabilmente prevedono tale facoltà di deroga, ove non si tratti di elementi o sostanze specificamente individuate in base alla loro tossicità, persistenza o bioaccumulabilità (vedasi, in particolare, documento allegato alla citata delibera interministeriale, terzo, quarto e quinto capoverso del punto 3, nonché l'allegato n. 1 a detto documento). La deroga verrebbe però ora condizionata dal rispetto di emanande nuove ulteriori direttive ministeriali.

Nel frattempo restano ferme le disposizioni adottate anteriormente, ivi comprese quelle di cui alla richiamata delibera interministeriale del 30 dicembre 1980. Il tutto, in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE «concernente il trattamento delle acque reflue urbane», per l'attuazione della quale è stata conferita la delega al Governo con la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993).

L'articolo 2, invece, riguarda il terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1976, già modificato dapprima dall'articolo

19 della legge n. 650 del 1979 e poi dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto delle modifiche apportate con il decreto, il superamento dei limiti stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, come modificato, comporterebbe l'applicabilità delle stesse sanzioni previste per il superamento dei limiti tabellari direttamente prescritti dalla legge, salvo si tratti di scarichi civili per i quali il mancato rispetto della disciplina regionale verrebbe punito con la sola sanzione amministrativa.

Vorrei ora passare ad indicare gli obiettivi delle modifiche proposte in sede di conversione. L'adozione di un provvedimento legislativo di urgenza in materia di disciplina degli scarichi degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature e degli scarichi delle pubbliche fognature è essenzialmente motivata dal progressivo consolidarsi di una giurisprudenza il cui orientamento, evidentemente fondato su una inadeguata formulazione della legge, oltre a non risultare conforme con le prassi maturate in sede amministrativa ed a limitare l'autonomia delle regioni e degli enti locali, contrasta con le esigenze di ottimizzare la gestione dei servizi pubblici di fognatura e depurazione mirando a concreti obiettivi di tutela anche tenuto conto della corretta valutazione del rapporto costi-benefici e quindi della reale fattibilità.

Il decreto-legge in ogni caso si colloca come normativa transitoria in attesa dell'attuazione della specifica direttiva comunitaria concernente il trattamento delle acque reflue urbane e quindi espressamente attinente i criteri di organizzazione e gestione di detti servizi pubblici. Ed è opportuno sottolineare come il sistema previsto in sede comunitaria risulti molto meno rigido di quello italiano, sia perché fondato su un numero di parametri più contenuto, sia e soprattutto perché la valutazione del rispetto dei limiti, da assumersi come criterio per la progettazione degli impianti, è effettuata su campioni medi prelevati nell'arco delle ventiquattro ore ammettendosi una certa percentuale di campioni non conformi a detti limiti.

In tale prospettiva, pertanto, appare al

momento opportuno con il decreto-legge limitarsi a ribadire l'autonomia delle regioni nel definire la disciplina (transitoria) degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, anche in deroga ai limiti tabellari, sulla base dei criteri statali a suo tempo emanati e di quelli ulteriori di modifica ed aggiornamento che il preposto ministro ritenesse opportuni e necessari. Va infatti sottolineato come comunque al ministro dell'ambiente spetta l'esercizio delle funzioni statali di coordinamento per l'attuazione della legge n. 319 del 1976, già di competenza del comitato interministeriale (vedi articolo 2, lettera *a*) della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale «Il ministro dell'ambiente esercita le funzioni già attribuite al comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge n. 319 del 1976», ed il medesimo ministro, per giunta, è stato espressamente investito del compito proprio di curare l'attuazione della direttiva 91/271/CEE (legge 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 7).

È necessario procedere ad una più incisiva depenalizzazione del superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi o comunque delle violazioni delle prescrizioni relative al loro esercizio. Siffatta proposta non comporta un affievolimento della funzione di controllo, ma l'esatto contrario, tenuto conto da un lato della maggiore immediatezza della sanzione amministrativa, dall'altro della necessità di focalizzare il disfavore sociale connesso alla previsione di sanzioni penali sulle violazioni di legge che compromettono la possibilità di esercitare i controlli: in particolare l'omessa richiesta di autorizzazione e l'esercizio dello scarico dopo diniego o revoca dell'autorizzazione che rimangono ipotesi di reato.

Occorre inoltre prevedere una sorta di sanatoria per i titolari di scarichi civili non recapitanti in pubbliche fognature e per i titolari (legali rappresentanti degli enti gestori) degli scarichi delle pubbliche fognature non ancora in possesso di formale provvedimento di autorizzazione. Sul punto, infatti, fin dall'origine ed ancor più per effetto delle modifiche successive, la legge vigente non è del tutto priva di elementi di equivocità che ben possono aver indotto in errore gli interessati. Per quanto concerne gli scarichi

civili la legge si limitava a prevedere espressamente solo l'ipotesi relativa a quelli preesistenti, disponendo che i titolari di detti scarichi non recapitanti in pubbliche fognature erano solo tenuti a «denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti» (articolo 15, primo comma, della legge n. 319 del 1976), mentre «gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi» (articolo 14, primo comma, della legge n. 319 del 1976); in siffatto contesto normativo si è diffusamente consolidata la convinzione (giusta o sbagliata che sia) che per gli scarichi nuovi l'autorizzazione fosse implicitamente assentita con il rilascio della concessione edilizia ovvero, ed a maggior ragione, con la licenza di abitabilità. Per quanto invece concerne gli scarichi delle pubbliche fognature, posto che le stesse, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, sono gestite dai comuni, dai consorzi intercomunali o dalle comunità montane, ossia proprio dagli enti ai quali il medesimo articolo di legge come modificato dalla legge n. 650 del 1979, ha affidato il controllo di tutti gli scarichi, a molti (comprensibilmente) è parso che non fosse più necessaria una autorizzazione, che sarebbe stata una autoautorizzazione. Oggi però la situazione è diversa, anche a prescindere dagli orientamenti giurisprudenziali, nella misura in cui l'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge n. 142 del 1990, debba essere inteso nel senso che le attribuzioni provinciali ivi previste abbiano comportato automaticamente il ritrasferimento della competenza autorizzatoria, come originariamente prevista dalla legge n. 319 del 1976.

È necessario altresì ricondurre nell'ambito del rapporto di utenza tutta la regolamentazione degli scarichi, anche produttivi, recapitanti in pubblica fognatura. Anche per questi, le incertezze interpretative derivanti dalla non sempre felice formulazione delle modifiche apportate al testo di legge originario ed i conseguenti diversi orientamenti giurisprudenziali hanno determinato un rilevante numero di posizioni che sarebbero irregolari nella misura in cui si dovessero considerare sempre e comunque illegittimi i

regolamenti dei servizi pubblici di fognatura e depurazione che prevedono limiti o comunque condizioni di allacciamento meno rigorose della tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976. Sul punto la legge vigente è palesemente contraddittoria: le modifiche introdotte a suo tempo con la legge n. 650 del 1979, con riferimento agli scarichi preesistenti, hanno sicuramente legittimato gli enti gestori a regolamentare l'immissione in rete fognaria direttamente in funzione della capacità depurativa dell'impianto terminale (consentendo quindi di sfruttarne al massimo le potenzialità) anche in deroga ai limiti tabellari; le ragioni storiche della norma sono note: all'epoca erano ancora in costruzione numerosi importanti impianti pubblici di depurazione ed è quindi parso irragionevole (ed antieconomico) costringere gli utenti del servizio pubblico a raggiungere per i rispettivi scarichi livelli di depurazione (quelli corrispondenti ai limiti tabellari) che poi non necessariamente si sarebbero rivelati opportuni con l'ultimazione dei lavori in corso sugli impianti terminali; è stata quindi data la facoltà agli enti gestori, «anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione», di «stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso» (articolo 13, primo comma, punto 2, lettera b), primo capoverso, della legge n. 319 del 1976, come modificato dall'articolo 16 della legge n. 650 del 1979), disponendo però che, se detto impianto centralizzato non fosse entrato in funzione in tutte le sue parti entro un determinato termine, gli scarichi produttivi avrebbero dovuto essere adeguati «entro e non oltre i sei mesi successivi» ai limiti della tabella C (articolo 13, primo comma, punto 2, lettera b), ultimo capoverso, della legge n. 319 del 1976, come integrato da ultimo con decreto-legge n. 747 del 1983, convertito dalla legge n. 18 del 1984) e l'assegnazione di un termine dell'eventualmente necessario adeguamento ai limiti tabellari inequivocabilmente dimostra come il legislatore intendesse riconoscere agli enti gestori la facoltà di fissare limiti anche meno rigorosi. Per contro (e contraddittoriamente) la disciplina degli scarichi nuovi recapitanti in pubbliche fognature è stata contem-

poraneamente modificata affermando che «i comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari più restrittivi» (articolo 12, primo comma, punto 2, primo capoverso, della legge n. 319 del 1976, come modificato dall'articolo 15 della legge n. 650 del 1979). La proposta di modifica, integrativa al testo del decreto-legge da convertirsi, ha quindi lo scopo di superare la sopra descritta contraddizione, confermando l'attribuzione agli enti gestori di un'ampia facoltà regolamentare (con l'unico limite di assicurare il risultato finale) certamente più consona all'obiettivo di efficienza, efficacia ed economicità di gestione dei servizi pubblici, tra l'altro specificamente riproposto proprio per quelli di fognatura e depurazione dalla legge n. 36 del 1994.

Per quanto riguarda le proposte di modifica in sede di conversione del decreto-legge, mentre resterebbe sostanzialmente invariato l'articolo 1, per le ragioni sopra esposte, si propone prima di tutto l'inserimento di un articolo 1-*bis*, diretto ad attribuire unicamente agli enti gestori il compito di disciplinare le condizioni di utenza dei servizi pubblici di fognatura e depurazione; in secondo luogo la riformulazione dell'articolo 2, in chiave di più accentuata depenalizzazione del semplice superamento dei limiti di accettabilità, purché non attinenti a sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili; in terzo luogo l'aggiunta di un articolo 2-*bis*, per il necessario coordinamento col nuovo sistema sanzionatorio proposto; infine l'aggiunta di un ulteriore articolo, il 2-*ter*, per consentire in tempi brevi ai titolari di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature ed ai titolari di queste ultime di regolarizzare la propria posizione in termini autorizzatori.

L'emendamento più rilevante rispetto al testo del decreto in corso di conversione riguarda la rilevanza penale del superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi.

Come si è detto, il decreto-legge, riaffermata con l'articolo 1 la potestà normativa delle regioni in ordine alla disciplina degli scarichi civili non recapitanti nelle pubbliche

fognature ed a quella degli scarichi terminali di queste ultime (potestà esercitabile anche in deroga ai limiti tabellari fissati dalla legge, nel rispetto dei criteri stabiliti a livello statale e comunque in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e di qualità dei corpi idrici interessati come ricettori di detti scarichi), con l'articolo 2 contenente due commi sostitutivi del terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1976, tende a chiarire le conseguenze in termini sanzionatori del mancato rispetto della disciplina regionale. Il nuovo terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1976, così come formulato nel decreto, parifica agli effetti penali il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni per gli scarichi delle pubbliche fognature al superamento dei limiti tabellari stabiliti dalla legge per gli scarichi degli insediamenti produttivi, nel mentre per i titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili l'inosservanza della disciplina regionale (nuovo quarto comma dell'articolo 21 in discorso) è prevista unicamente la sanzione amministrativa, ferma restando la sanzione penale per il mancato rispetto degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione.

L'intervento di modifica al ripetuto terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 376 del 1976, appare certamente opportuno nella misura in cui è diretto a precisare le conseguenze, in termini di sanzioni applicabili, derivanti dal mancato rispetto della disciplina regionale da parte dei titolari degli scarichi civili e di quelli delle pubbliche fognature. La norma previgente, infatti, si limitava ad affermare che «si applica sempre la pena dell'arresto (da due mesi a due anni) se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge nei rispettivi limiti e modi di applicazione», ma detti limiti già in precedenza riguardavano ed a maggior ragione ora (con la modifica di chiarimento apportata all'articolo 14) riguardano solo gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, restando del tutto incerte le conseguenze del superamento di altri limiti di accettabilità, quali per l'appunto sono quelli stabiliti dalle regioni per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature,

posto che queste ultime razionalmente non possono essere considerate insediamenti produttivi, a prescindere dal tipo di scarichi che convogliano.

Ma se è opportuna la finalità astratta della modifica, molto meno opportuno è il contenuto concreto della stessa così come formulata nel decreto. Invero, soprattutto per gli scarichi delle pubbliche fognature, la proposta rilevanza penale di qualunque superamento dei limiti stabiliti dalle regioni, da un lato si fonderebbe sull'erroneo presupposto che detti limiti costituiscano una netta linea di demarcazione tra scarico inquinante e scarico non inquinante (nel mentre è di comune esperienza che il puro e semplice superamento dei limiti, anche di quelli tabellari fissati dalla legge, non comporta automaticamente un danno certo all'ambiente, né tanto meno altre più gravi lesioni di interessi pubblici: i concreti effetti dannosi di uno scarico non a norma dipendono dal tipo di parametro per il quale viene superato il limite, dalla misura del superamento, dalla dimensione dello scarico in rapporto a quella del corpo ricettore, dalle caratteristiche e destinazioni d'uso di quest'ultimo e da tutta una serie di altre circostanze di fatto da accertarsi caso per caso), dall'altro fatalmente condurrebbe a situazioni in concreto difficilmente gestibili, anche tenuto conto del fatto che dal titolare di uno scarico pubblico non si può pretendere il conseguimento di risultati superiori a quelli tecnicamente conseguibili con gli strumenti anche finanziari di cui detto titolare può concretamente disporre. Se si confermasse la sanzione penale, per giunta di carattere detentivo, bisognerebbe come minimo prefigurarsi le conseguenze successive all'accertamento del reato: una volta condannato il sindaco del comune, o il presidente del consorzio intercomunale o della comunità montana, titolare del servizio pubblico, se il superamento del limite di accettabilità dipende non da cattiva gestione, ma dalle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'impianto di depurazione, salvo adeguamento di quest'ultimo e comunque in attesa di detto adeguamento, onde evitare la prosecuzione del reato, lo scarico terminale della pubblica fognatura dovrebbe essere immediatamente

sospeso, determinando conseguenze in termini ambientali ancora più gravi derivanti dalla non preoccupazione del sia pur limitato e non soddisfacente intervento depurativo consentito dall'impianto esistente. Va da sé che una siffatta prospettiva necessariamente indurrebbe le regioni ad elevare, per quanto consentito, i limiti di accettabilità al solo fine di rimettere a norma impianti pubblici che non lo sono.

Per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene preferibile limitare la rilevanza penale (prevedendo una sanzione solo pecuniaria, ma di congruo ammontare) al superamento dei limiti inderogabili già a suo tempo previsti come tali dalla delibera del comitato interministeriale in data 30 dicembre 1980, vale a dire ai limiti tabellari previsti per specifici elementi e sostanze individuate nella medesima delibera in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, nel mentre per tutte le altre sostanze il superamento dei limiti fissati dalle regioni dovrebbe comportare soltanto l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La proposta soluzione, che per ragioni di coerenza deve essere estesa agli scarichi degli insediamenti produttivi, ferma restando per tutti gli scarichi la rilevanza penale della attivazione senza la preventiva autorizzazione o del mantenimento dopo la revoca dell'autorizzazione stessa (ciò significa assumere come fatto più gravemente lesivo dell'interesse pubblico il comportamento dei titolari di scarichi che possa compromettere l'effettiva possibilità di esercire i controlli), consente di attribuire maggiore efficacia all'intervento dell'autorità di controllo nell'ambito del rapporto autorizzatorio, detta autorità, infatti, rilevato il superamento dei limiti prescritti, potrà immediatamente non solo applicare la sanzione, ma anche, nell'ambito delle proprie competenze in via generale previste, impartire le necessarie prescrizioni assegnando un termine a provvedere, ove non si tratti di un evento accidentale e comunque provvedendo affinché l'incidente non si ripeta.

Tutto ciò, ovviamente, ferma restando l'applicabilità delle diverse sanzioni previste qualora il superamento dei limiti, non in sé e per sé considerato, ma per il complesso di

circostanze in cui avviene, costituisce un diverso e più grave illecito.

Corollari dell'impostazione proposta sono, da un lato, la previsione sempre e comunque della sola sanzione amministrativa per la violazione delle norme regionali da parte dei titolari di scarichi provenienti da insediamenti esclusivamente domestici (e va sottolineato come la previsione di tale specifica categoria sia perfettamente in linea con la direttiva n. 91/271/CEE, ove per l'appunto le acque reflue domestiche sono oggetto di autonoma valutazione), dall'altro la depenalizzazione dell'inosservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione (proposta modifica all'articolo 22 della legge n. 319 del 1976), dall'altro, ancora, la modifica meramente tecnica all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1976 ove si legge «al primo, secondo e terzo comma» dovrà leggersi «al primo e secondo comma».

Ciò detto per la parte più rilevante della proposta di conversione con modifiche, restano da precisare altri due aspetti: la modifica all'articolo 12 della legge n. 319 del 1976 e la disposizione transitoria per rimettere in termini i titolari degli scarichi delle pubbliche fognature ed i titolari di scarichi civili non recapitanti in pubbliche fognature che non abbiano ancora richiesto l'autorizzazione o comunque non l'abbiano ancora ottenuta.

Quanto al primo aspetto già si è ampiamente detto in ordine alla necessità di chiarire il regime degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e recapitanti in pubbliche fognature. Si può solo ribadire che, fermo restando che lo scarico terminale della pubblica fognatura deve rispettare i limiti stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, come modificato con il decreto-legge in corso di conversione, non si vede quale ragione vi sia di precludere all'ente gestore del servizio pubblico di sfruttare al massimo le capacità depurative del proprio impianto terminale, avendone ovviamente il relativo ritorno tariffario.

Per quanto concerne la coerenza della proposta modifica (che poi non è altro che l'eliminazione di una contraddizione conte-

nuta nella legge vigente) con la direttiva n. 91/271/CEE di prossima attuazione, va precisato che quest'ultima (articolo 1) riguarda non soltanto «la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane» (intendendosi per tali le «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento»; vedasi definizione di cui all'articolo 2, punto 1), ma anche «il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali» (intendendosi per tali «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento»; vedasi definizione di cui all'articolo 2, punto 3).

Proseguendo nell'esame della direttiva, si osserva poi come la stessa disponga che «gli Stati membri provvedono affinché (entro il 31 dicembre 1993) lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie ed impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato» e che «le regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche devono soddisfare ai requisiti di cui all'allegato I C» (articolo 11 della direttiva); detti requisiti vengono poi così descritti:

«Le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere sottoposte al trattamento richiesto al fine di:

— proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

— garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

— garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

— garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

incidano sulla conformità delle acque recipienti alle altre direttive comunitarie;

— garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale» (allegato I C alla direttiva n. 91/271/CEE).

Come ben si vede, quindi, anche la Comunità prevede per gli scarichi in pubblica fognatura una regolamentazione direttamente e tecnicamente correlata al regolare funzionamento dell'impianto terminale.

Anche con riferimento all'ultimo aspetto, ossia per quanto concerne la norma transitoria, già si è ampiamente detto. Resta solo da precisare come, se da un lato la riapertura del termine si giustifica per le incertezze della legislazione previgente, ora appare certo che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in combinato disposto con l'articolo 9, ultimo comma, della legge n. 319, del 1976, salvo diversa norma regionale di attuazione, il controllo sugli scarichi delle pubbliche fognature e la connessa competenza al rilascio delle relative autorizzazioni spetta alla provincia competente per territorio, come anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare nel proprio parere reso in data 11 novembre 1992.

Appare infine utile sottolineare come la presentazione della domanda di autorizzazione nei termini e nei casi previsti dalla norma transitoria renda inapplicabili tutte le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge n. 319 del 1976. Ne consegue che l'adempimento dovrà essere posto in essere non solo da parte di coloro (titolari di scarichi fognari e titolari di scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura) che ancora non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, ma anche da parte di coloro i quali, pur avendola presentata, abbiano

attivato lo scarico pur non avendo ancora ottenuto detta autorizzazione. Ed è appena il caso di precisare come, una volta adempiuto alla disposizione transitoria, viene sanato solo il pregresso, nel senso che poi gli interessati dovranno puntualmente attenersi alle determinazioni assunte dall'autorità di controllo che dovrà provvedere sulle istanze presentate.

**DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI DEI  
DEPUTATI PAOLO ARATA E ENRICO  
CAVALIERE SUL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE N. 540.**

**PAOLO ARATA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo forza Italia dichiaro voto favorevole alla conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, ritenendo importante sottolineare che non si potrà consentire che ulteriori modifiche alla legge Merli avvengano se non in modo organico, secondo il quadro di riferimento dettato dalla legge comunitaria.

**ENRICO CAVALIERE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo della lega nord esprimo il voto favorevole sul provvedimento n. 540.

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 17.*

---

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

- 
- F = voto favorevole (in votazione palese)
  - C = voto contrario (in votazione palese)
  - V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
  - A = astensione
  - M = deputato in missione
  - T = Presidente di turno
  - P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 802 A PAG. 818) ***							
Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	ddl 635 - voto finale	2	296	7	152	Appr.
2	Nom.	ddl 540 - em. 1.3	14	173	242	208	Resp.
3	Nom.	em. 1.4	14	174	261	218	Resp.
4	Nom.	subem. 0.1.5.1	7	268	168	219	Appr.
5	Nom.	em. 1.5	16	416	10	214	Appr.
6	Nom.	em. 1.6	8	273	164	219	Appr.
7	Nom.	em. 1-bis 1	11	169	258	214	Resp.
8	Nom.	em. 1-bis 2	12	164	264	215	Resp.
9	Nom.	em. 2.1	12	162	271	217	Resp.
10	Nom.	em. 2.2	14	37	396	217	Resp.
11	Nom.	em. 2.5	13	267	159	214	Appr.
12	Nom.	em. 2-ter 1	9	154	271	213	Resp.
13	Nom.	ddl 540 - voto finale	5	233	139	187	Appr.
14	Segr	Elezione rappresentanza presso il Consiglio d'Europa	17	296	61	179	Appr.
* * *							

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ACIERNO ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ACQUARONE LORENZO														
ADORNATO FERDINANDO	F													
AGNALETTI ANDREA														
AGOSTINACCHIO PAOLO	F											F	V	
AGOSTINI MAURO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
AIMONE PRINA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ALBERTINI GIUSEPPE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F		
ALEMANNI GIOVANNI													F	V
ALIPRANDI VITTORIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
ALOI FORTUNATO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ALUISIO FRANCESCO		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
ALTEA ANGELO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
AMICI SESA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C			
AMORUSO FRANCESCO MARIA														
ANDREATTA BENIAMINO													V	
ANEDDA GIANFRANCO														
ANGELINI GIORDANO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
ANGHINONI UBER	F								C	C	F	C	F	V
ANGIUS GAVINO		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
APREA VALENTINA														
ARATA PAOLO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C		
ARDICA ROSARIO	F	C	C	F	F		C	C	C	C	F	C	F	V
ARLACCHI GIUSEPPE			F	C			F	F	F	C				
ARRIGHINI GIULIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
ASQUINI ROBERTO		C	C											
AYALA GIUSEPPE	F	F	F	C	A	C	F	F	F	C	C	F	C	V
AZZANO CANTARUTTI LUCA	F													
BACCINI MARIO														V
BAIAMONTE GIACOMO	F	C		F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
BALDI GUIDO BALDO		C	C	F		F	C	C	C	C	F	C	F	A
BALLAMAN EDOUARD	F	C	C	F	F		C	C	C	C	F	F	F	V
BALOCCHI MAURIZIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
BAMPO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	V
BANDOLI FULVIA		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
BARBIERI GIUSEPPE	F	A	A	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
BARESI EUGENIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V



XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BOLOGNESI MARIDA		F	F	C	F	C	F	C	F		C	F		
BONAFINI FLAVIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
BONATO MAURO	F						C	C	C	F		F	V	
BONFIETTI DARIA		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
BONGIORNO SEBASTIANO		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F		
BONINO EMMA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONITO FRANCESCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
BONO NICOLA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	V
BONOMI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	F	C		C	C	F	C	F	V
BONSANTI ALESSANDRA													C	V
BORDON WILLER	F												C	V
BORGHEZIO MARIO		C	C											
BORTOLOSO MARIO	F	F	C	F	F	F	C	C		C	F	C		
BOSELLI ENRICO										C	F			
BOSISIO ALBERTO	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
BOSSI UMBERTO														
BOVA DOMENICO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
BRACCI LIA	F			F	F	C		C	C	F	C	F	V	
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA														
BRACCO FABRIZIO FELICE		F	F	C	F	C	F	F		C	C	F	C	V
BROGLIA GIAN PIERO			C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
BRUGGER SIEGFRIED		C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	V
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
BRUNETTI MARIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
BUONTEMPO TEODORO					F	C	C	C	C					
BURANI PROCACCINI MARIA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		V
BUTTIGLIONE ROCCO														
CABRINI EMANUELA	F				F	C	C	C	C	F	C			
CACCAVALE MICHELE	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO														
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CALDERISI GIUSEPPE														
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	V
CALLERI RICCARDO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CALVANESE FRANCESCO		F	F	C	F	C	F			C	F			
CALVI GABRIELE	F		C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CALZOLAIO VALERIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
CAMOIRANO MAURA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CAMPATELLI VASSILI	F	F	F	C	F	C	F	F	F					
CANAVESE CRISTOFORO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CANESI RICCARDO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F		
CAPITANEO FRANCESCO	F													
CARAZZI MARIA	F	F	F	C	A	C	F	F	F	F	C	F	C	V
CARDIELLO FRANCO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		A
CARLESIMO ONORIO														
CARLI CARLO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F		
CARRARA NUCCIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
CARTELLI FIORELISA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CARUSO ENZO	F	C	C	F	F	F		C	C	C	F	C	F	V
CARUSO MARIO	F		A	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	
CASCIO FRANCESCO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CASELLI FLAVIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CASINI PIER FERDINANDO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CASTELLANETA SERGIO	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		V
CASTELLANI GIOVANNI	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CASTELLAZZI ELISABETTA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
CASTELLI ROBERTO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CAVALIERE ENRICO	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F
CAVALLINI LUISELLA														
CAVANNA SCIREA MARIELLA	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F
CAVERI LUCIANO	F	A	C	F	F	F	F	F	A	C	C	F	F	F
CECCHI UMBERTO	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F
CECCONI UGO														F
CEFARATTI CESARE														
CENNAME ALDO		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	C
CERESA ROBERTO	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	V
CERULLO PIETRO														F
CESETTI FABRIZIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	C
CHERIO ANTONIO														F
CHIAROMONTE FRANCA	F		F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	C
CHIAVACCI FRANCESCA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	C
CHIESA SERGIO		C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CICU SALVATORE		C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C		
CIOCCHETTI LUCIANO		C	C	F	F	F	C		C	C	F	C	F	V
CIPRIANI ROBERTO		C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	
CIRUZZI VINCENZO		C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C		

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
COCCI ITALO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
COLA SERGIO		C	C	F	F	F	C		C	C	F		F	V
COLLAVINI MANLIO														
COLOMBINI EDRO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	A	C	A	V
COLOSIMO ELIO		C	C	F	F	F		C	C	C	F	C	F	V
COLUCCI GAETANO	F	C	C	F	F	F	C		C	C	F	C	F	V
COMINO DOMENICO														
COMMISSO RITA		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
CONTE GIANFRANCO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CONTI CARLO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CONTI GIULIO														
CORDONI ELENA EMMA														
CORLEONE FRANCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
COSSUTTA ARMANDO														
COSTA RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COVA ALBERTO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CRIMI ROCCO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
CRUCIANELLI FAMIANO		F	F	C	F	C		F		F	C			
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
D'AIMMO FLORINDO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
D'ALEMA MASSIMO	F													
D'ALIA SALVATORE														
DALLA CHIESA MARIA SIMONA		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
DALLARA GIUSEPPE														
DANIELI FRANCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	A
DE ANGELIS GIACOMO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F		C		
DE BENETTI LINO		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	V
DE BIASI GAIOTTI PAOLA		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C			
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
DE JULIO SERGIO		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	V
DEL GAUDIO MICHELE														
DELLA ROSA MODESTO MARIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F		F	V
DELLA VALLE RAFFAELE		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	
DELL'UTRI SALVATORE		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
DEL NOCE FABRIZIO													V	
DEL PRETE ANTONIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
DEL TURCO OTTAVIANO	F	A		A	C	A	F	A	C	C		C	V	



## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FONTAN ROLANDO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
FORESTIERE PUCCIO	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FORMENTI FRANCESCO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
FORMIGONI ROBERTO														
FRAGALA' VINCENZO														
FRAGASSI RICCARDO														
FRANZINI TIBALDEO PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
FROSIO RONCALLI LUCIANA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
FUMAGALLI VITO	F													
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FUSCAGNI STEFANIA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
GAGGIOLI STEFANO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
GALAN GIANCARLO			C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
GALDELLI PRIMO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C
GALLETTI PAOLO	F	F	F	C	F	C		F	F	F	C	F	C	V
GALLI GIACOMO	F		C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
GALLIANI LUCIANO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
GAMBALE GIUSEPPE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
GARAVINI ANDREA SERGIO														
GARRA GIACOMO	F	A	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
GASPARRI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C		
GATTO MARIO		F	F	C	F	C	F	F	F	C			C	V
GERARDINI FRANCO	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
GERBAUDO GIOVENALE	F		F	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	V
GHIGO ENZO													F	V
GHIROLDI FRANCESCO	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F
GIACCO LUIGI	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
GIACOVAZZO GIUSEPPE														
GIANNOTTI VASCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V
GIARDIELLO MICHELE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	
GIBELLI ANDREA		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
GILBERTI LUDOVICO MARIA		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	V
GISSI ANDREA		C	C	F	F	F	C	C	C	C				
GIUGNI GINO														
GIULIETTI GIUSEPPE		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	
GNUTTI VITO														
GODINO GIULIANO			C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	A

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
GORI SILVANO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F			
GRAMAZIO DOMENICO			C	C	F	F	F	C		C	C	F	C		
GRASSI ENNIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V	
GRASSO TANO			F	F	C	F	C	F	F	F	C	C			
GRATICOLA CLAUDIO											F	C			
GRECO GIUSEPPE	F										F	C	F	V	
GRIGNAFFINI GIOVANNA			F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
GRIMALDI TULLIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F		C	F	C	V	
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA			F	F	C	C	F	C	F	F	C	C	F	C	V
GRUGNETTI ROBERTO			C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
GUBERT RENZO															
GUBETTI FURIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GUERRA MAURO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V	
GUERZONI LUCIANO			F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
GUIDI ANTONIO															
GUIDI GALILEO			F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
HULLWECK ENRICO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	V
INCORVAIA CARMELO	F		F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F		
INDELLI ENRICO	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F			
INNOCENTI RENZO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	C	V
INNOCENZI GIANCARLO			C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
IOTTI LEONILDE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C		C	V
JANNELLI EUGENIO															
JANNONE GIORGIO			C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
JERVOLINO RUSSO ROSA															
LA CERRA PASQUALE			A	F	C	C	C	F	F	F	F	C	F	C	V
LA GRUA SAVERIO	F						F	C	C	C	C	F	C	F	V
LANDOLFI MARIO			C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
LANTELLA LELIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	A
LA RUSSA IGNAZIO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
LA SAPONARA FRANCESCO			F	F	C	A	C	F	F	F	C	C			
LATRONICO FEDE	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	V
LAUBER DANIELA			C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
LAVAGNINI ROBERTO	F	C	C	F	A	F	C	C	C	C	C	F	C	F	V
LA VOLPE ALBERTO			F	C	F	C	F	F	F		C	F	C	V	
LAZZARINI GIUSEPPE			C	C	F	F	F	C	C	C	C	C			
LAZZATI MARCELLO	F	C		F	F	F			C	C	F	C			
LEMBO ALBERTO PAOLO	F							C	C	C	F	C	F	V	



XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MARINO GIOVANNI														
MARINO LUIGI	F	F	C		C	F	F	F	F	C	F	C	V	
MARINO BUCCELLATO FRANCA	F	C	C	F		F	C	C	C	C		F		
MARONI ROBERTO														
MARTINAT UGO			C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
MARTINELLI PAOLA		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
MARTINELLI PIERGIORGIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
MARTINO ANTONIO														
MARTUSCIELLO ANTONIO		F	C	F	F	A	C	C	C	C	F	C	F	V
MASELLI DOMENICO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	C		V
MASI DIEGO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	V
MASINI MARIO		C	C	F	F	F	C							
MASINI NADIA	F	F	F	C	F	C	F		C					
MASSIDA PIERGIORGIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
MASTELLA MARIO CLEMENTE														
MASTRANGELI RICCARDO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
MASTRANGELO GIOVANNI	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
MASTROLUCA FRANCO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
MATACENA AMEDEO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
MATRANGA CRISTINA	F	C	C	F	F	F	C	C	C		F	C	F	V
MATTARELLA SERGIO														
MATTEOLI ALTERO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
MATTINA VINCENZO												C	V	
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	
MAZZETTO MARIELLA		C	C	F	F	F	C	C	C	C				
MAZZOCCHI ANTONIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		V
MAZZONE ANTONIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
MAZZUCA CARLA														
MEALLI GIOVANNI														
MELANDRI GIOVANNA														
MELE FRANCESCO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
MELUZZI ALESSANDRO														
MENEGON MAURIZIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
MENIA ROBERTO		C	C		F	F	C	C	C	C	F	C		V
MEOCCI ALFREDO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		V
MEO ZILIO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MERLOTTI ANDREA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
MESSA VITTORIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
MICCICHE' GIANFRANCO	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C				
MICHELINI ALBERTO															
MICHIELON MAURO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
MIGNONE VALERIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V	
MILIO PIETRO	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	V	
MIROGLIO FRANCESCO															
MIRONE ANTONINO		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V	
MITOLO PIETRO		C	C	F	F	F	C	C	C	C					
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
MOLGORA DANIELE	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C			
MOLINARO PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
MONTANARI DANILO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C			
MONTECCHI ELENA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F			
MONTICONE ALBERTO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
MORMONE ANTONIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C			
MORONI ROSANNA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V	
MORSELLI STEFANO	F														
MURATORI LUIGI	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F				
MUSSI FABIO		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F			
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
MUSUMECI TOTI SALVATORE	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C		F	V		
MUZIO ANGELO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V	
NAN ENRICO	F														
NANIA DOMENICO															
NAPOLI ANGELA	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
NAPOLITANO GIORGIO		F	F	C		F			F		C	F	C	V	
NAPPI GIANFRANCO											C	F	C	V	
NARDINI MARIA CELESTE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C		
NARDONE CARMINE															
NAVARRA OTTAVIO		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	C	V
NEGRI LUIGI		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
NEGRI MAGDA		C	F	C	F	A	F	F			C	F			
NERI SEBASTIANO	F														
NESPOLI VINCENZO	F														
NICCOLINI GUALBERTO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
NOCERA LUIGI	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
NOVELLI DIEGO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F			
NOVI EMIDDIO	F		C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NUVOLI GIAMPAOLO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
OBERTI PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C		C	F	V
OCCHETTO ACHILLE														
ODORIZZI PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
OLIVERIO GERARDO MARIO		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
OLIVIERI GAETANO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
OLIVO ROSARIO		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
ONGARO GIOVANNI	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	V
ONNIS FRANCESCO					F			C	C	C		F		
OSTINELLI GABRIELE	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	V
OZZA EUGENIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
PACE DONATO ANTONIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	
PACE GIOVANNI	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	V
PAGANO SANTINO														
PAGGINI ROBERTO	F													
PAISSAN MAURO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
PALEARI PIERANGELO										C	C	F	V	
PALUMBO GIUSEPPE		C	C	F	F	F	C		C	C	F	C	F	
PAMPO FEDELE	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
PAOLONE BENITO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
PAOLONI CORRADO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
PARENTI NICOLA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	A
PARENTI TIZIANA	F	C	C	F	F	F		C	C	C	F	C	F	V
PARISI FRANCESCO	F	C	C	F	F	F		C		C		C	F	V
PARLATO ANTONIO														
PASETTO NICOLA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
PASINATO ANTONIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
PATARINO CARMINE	F											C	F	V
PECORARO SCANIO ALFONSO														
PENNACCHI LAURA MARIA		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
PEPE MARIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
PERABONI CORRADO ARTURO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
PERALE RICCARDO		F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
PERCIVALLE CLAUDIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
PERETTI ETTORE	F						C	C	C	C	F	C	F	V
PERICU GIUSEPPE														A
PERINEI FABIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
PERTICARO SANTE	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V



XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RIZZA ANTONIETTA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
RIZZO ANTONIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
RIZZO MARCO														
ROCCHETTA FRANCO														
RODEGHIERO FLAVIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
ROMANELLO MARCO														
ROMANI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	V
RONCHI ROBERTO												F	V	
ROSCIA DANIELE	C											F	V	
ROSITANI GUGLIELMO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
ROSSETTO GIUSEPPE		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
ROSSI LUIGI	F	C	C	F		F	C	C	C	C	F	C	F	V
ROSSI ORESTE		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
ROSSO ROBERTO		C	C	F	F		C	C	C	C	F	C	F	V
ROTONDI GIANFRANCO	F	F	F	F	A	C	F	A	A	F	A	F	F	V
ROTUNDO ANTONIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F		V
RUBINO ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUFFINO ELVIO				C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	V
SACERDOTI FABRIZIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
SAIA ANTONIO														
SALES ISAIA										C	F			
SALINO PIER CORRADO		C	C		F	F	C	C	C	C	F	C		V
SALVO TOMASA	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F
SANDRONE RICCARDO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
SANZA ANGELO MARIA		F	F	C	F	F	F	A	F	C	C	C	F	V
SARACENI LUIGI		F	F	C	F	C	F	F	F	A	C	F		
SARTORI MARCO FABIO	F	C	C	F	F	F		C	C	C	F	C		V
SAVARESE ENZO												F	A	
SBARBATI LUCIANA		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	
SCALIA MASSIMO	A	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
SCALISI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	F	C	C		C	F	C	F	V
SCANU GIAN PIERO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO														
SCERMINO FELICE		F	F	C	F	C	F	F	F	C	C		C	V
SCHETTINO FERDINANDO	F	F	F	C	F		F	F	F	C	C	F		
SCIACCA ROBERTO		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	
SCOCA MARETTA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		V
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SCOZZARI GIUSEPPE	F	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	C	F	V	
SEGNI MARIOTTO	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	C	F	V	
SELVA GUSTAVO	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V		
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	F	V	
SERVODIO GIUSEPPINA	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
SETTIMI ALDO	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	C	V	
SGARBI VITTORIO															
SICILIANI GIUSEPPE	A	A	F	F	A	A	A	A	A	C	C	A	A	V	
SIDOTI LUIGI	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C			
SIGNORINI STEFANO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C			
SIGONA ATTILIO	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V		
SIMEONE ALBERTO	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
SIMONELLI VINCENZO	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F		
SITRA GIANCARLO	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	C	V	
SODA ANTONIO	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	C		C	V	
SOLAROLI BRUNO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C		F	C	V
SOLDANI MARIO			A	A	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	V
SORIERO GIUSEPPE	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F			
SORO ANTONELLO															
SOSPIRI NINO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	A	
SPARACINO SALVATORE	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
SPINI VALDO															
STAJANO ERNESTO	A	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A		
STAMPA CARLA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F			
STANISCI ROSA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V	
STICOTTI CARLO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
STORACE FRANCESCO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
STORNELLO MICHELE	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
STRICK LIEVERS LORENZO	F														
STROILI FRANCESCO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
SUPERCHI ALVARO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C			C	V	
TADDEI PAOLO EMILIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
TAGINI PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	
TANZARELLA SERGIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V	
TANZILLI FLAVIO	C	C	F	F		C	C	C	C	F	C	F	V		
TARADASH MARCO															
TARDITI VITTORIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V	

## XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TASCOONE TEODORO STEFANO	F		C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
TATARELLA GIUSEPPE														
TATTARINI FLAVIO		F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
TAURINO GIUSEPPE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
TESO ADRIANO														
TOFANI ORESTE		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
TONIZZO VANNI	F											F	V	
TORRE VINCENZO		F	F	C	A	C	F	F	F	C	C		C	V
TORTOLI ROBERTO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	A
TRANTINO VINCENZO													V	
TRAPANI NICOLA		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
TREMAGLIA MIRKO														
TREMONTE GIULIO														
TREVISANATO SANDRO														
TRINCA FLAVIO	F	C	C	F	F	F	C		C	C	F	C	F	V
TRINGALI PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
TRIONE ALDO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	
TURCI LANFRANCO													C	
TURCO LIVIA		F	F	C	F	C	F	F	F	C		F	C	
TURRONI SAURO	A	F	F	C	A	C	F	F	F	A	C	F	C	V
UCCHIELLI PALMIRO				C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
UGOLINI DENIS		F	F		F	C	F		F	A	A	F	C	
URBANI GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URSO ADOLFO										C	F	C		
USIGLIO CARLO	F	C	C	F	F	F	C	C		C	F	C	F	V
VALDUCCI MARIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
VALENSISE RAFFAELE														
VALENTI FRANCA		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
VALIANTE ANTONIO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
VALPIANA TIZIANA	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	A
VANNONI MAURO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	C	F	C	V
VASCON MARUCCI	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
VELTRONI VALTER														
VENDOLA NICHÌ		F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	
VENEZIA MARIO														
VIALE SONIA	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
VIDO GIORGIO	F	C	C		F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
VIETTI MICHELE		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 14 ■													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIGEVANO PAOLO	F	C	C	F	F	F	C	C	C	A	C			
VIGNALI ADRIANO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	C	V
VIGNERI ADRIANA		F	F	C	F	C								
VIGNI FABRIZIO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	V
VIOLANTE LUCIANO		F	F											
VISANI DAVIDE	-													
VISCO VINCENZO												C		
VITO ELIO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	A	C	F	V
VIVIANI VINCENZO		F	F	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	V
VOCCOLI FRANCESCO	F	F	F	C		C	F	F	F	F	C	F	C	V
VOZZA SALVATORE	F	F	F	C	F	C	F	F	F	C				
WIDMANN JOHANN GEORG	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
ZACCHEO VINCENZO		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	F	V
ZACCHERA MARCO												C	F	V
ZAGATTI ALFREDO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	V
ZANI MAURO	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	V
ZELLER KARL		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZEN GIOVANNI	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	V
ZENONI EMILIO MARIA		C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		
ZILLI ANGIOLA														
ZOCCHI LUIGI	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C		

\* \* \*